



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 maggio 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

REZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100-ROMA - CENTRALINO 85087

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

EGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 37.

**Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui
potecnici Pag. 3**

EGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 38.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» **Pag. 4**

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 39.

Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica. Pag. 5

EGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 40.

**Modifiche ed integrazioni della legge 20 marzo 1990, n. 17
Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione
dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia».**

EGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 41.

**Nuove disposizioni concernenti il rimborso delle spese di
asporto e la diaria dei consiglieri regionali. Modifiche della legge
regionale 11 novembre 1991, n. 20** Pag. 6

GEGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° giugno 1993, 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 disciplina delle cooperative sociali» e alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 «Erogazione di contributo ordinario alle "circolari regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione aliana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza sordomuti, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia»

Pag. 7

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 43.

**Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario
1993 ed al bilancio pluriennale 1993/95 - II provvedimento.**
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1993, n. 44.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 45.

Interventi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale di persone in servizio di linea Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46.

Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 47.

**Contributo regionale per l'acquisizione di aree ed immobili in
attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco
regionale Nord Milano** Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 48.

Nuovo termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 Pag. 11

REGIONE SARDEGNA**LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 53.**

Norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale dell'amministrazione regionale e dell'azienda delle foreste demaniali della regione autonoma della Sardegna . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1993, n. 54.

Finanziamenti a favore di diversi settori e disposizioni varie. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1993, n. 55.

Ulteriori variazioni al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1993, n. 56.

Interventi nelle aree minerarie dismesse di Montevecchio e Ingurto. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1994, n. 1.

Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32 Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 settembre 1993, n. 296.

Regolamento per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30. Pag. 16

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 61.**

Contributi integrativi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre 1992 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 62.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive Pag. 18

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 63.

Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12. Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1994, n. 1.

Interventi regionali per far fronte agli eventi alluvionali di giorni 23, 24 e 25 settembre 1993. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 3.

Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1994, n. 4.

Modifica dei termini previsti dall'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive» Pag. 2

LEGGE REGIONALE 1^o febbraio 1994 n. 5.

Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica Pag. 4

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 37.

Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 del 20 dicembre 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e regolamento

1. La presente legge disciplina il trattamento, la maturazione e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento, definiti in seguito reflui zootecnici, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, la salvaguardia delle acque superficiali e di falda e limitare le esalazioni maleodoranti.

2. A tal fine la giunta, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento attuativo e predispone la modulistica per la compilazione dei piani di cui all'art. 5: nel regolamento attuativo sono individuate le aree del territorio regionale al carico zootecnico nonché alle caratteristiche geopedologiche dei suoli.

Art. 2.

Principi generali

1. Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano, alimenti per gli animali ovvero prodotti per la trasformazione industriale, nonché qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola e di silvicoltura.

2. Il riutilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo è ammesso, unicamente a fini agronomici, solo quando sia assicurato un idoneo assorbimento delle sostanze distribuite in modo che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno; il riutilizzo dei reflui zootecnici non deve provocare rischi per la salute pubblica, e deve essere attuato in modo da determinare una riduzione della emissione di persistenti odori sgradevoli.

3. L'utilizzo dei reflui zootecnici sul suolo agricolo costituisce normale pratica agronomica e può quindi avvenire nei periodi più idonei a conseguire la migliore fertilizzazione dei terreni, nei modi previsti dal regolamento di cui all'art. 1.

Art. 3.

Definizione dei reflui zootecnici

1. Ai fini della presente legge i reflui zootecnici sono il materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata ed eventuali acque di lavaggio provenienti dalle sale di mungitura e dagli allevamenti e le acque di lavaggio delle latte dei caseifici aziendali annessi all'azienda zootecnica.

2. Sono inoltre considerati reflui zootecnici ai fini della presente legge i fanghi zootecnici derivati da processi di sedimentazione dei liquami, nonché prodotti biologicamente da processi di trattamento aerobico o anaerobico degli stessi, tal quali o ispessiti e disidratati.

Art. 4.

Impianti di trattamento, maturazione, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zootecnici

1. Gli impianti di trattamento, maturazione, stoccaggio e riutilizzo dei reflui zootecnici sono costituiti dal complesso delle strutture immobili, degli apparati meccanici e tecnici atti a maturare e stabilizzare i reflui zootecnici al fine di renderli idonei al riutilizzo agronomico, compresi:

- a) gli impianti di maturazione e stoccaggio aerobici e anaerobici con o senza recupero energetico;
- b) gli impianti di separazione liquidi/solidi;
- c) gli impianti di disidratazione e compattazione;
- d) gli impianti di depurazione dei reflui zootecnici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Piani di utilizzazione agronomica

1. Nelle aree individuate e a tal fine differenziate dal regolamento di cui al secondo comma dell'art. 1 i produttori singoli o associati che intendono utilizzare reflui zootecnici su terreni di proprietà, in affitto o in concessione, sono tenuti a predisporre e presentare al sindaco del comune competente, unitamente alla richiesta di autorizzazione, il piano di utilizzazione agronomica, redatto da tecnici competenti iscritti nei rispettivi albi professionali. Comunque non è richiesta la presentazione del piano per gli allevamenti di consistenza inferiore a 8.000 kg per bovini, suini, ovini ed a 3.000 kg per gli avicunicoli.

2. Il regolamento di cui al secondo comma dell'art. 1, definisce i criteri in base ai quali devono essere redatti i piani prevedendo la possibilità e le modalità per la presentazione di piani di utilizzazione agronomica redatti in forma semplificata per le aree di cui al primo comma, a minor carico zootecnico.

3. I piani individuano quantità e qualità dei reflui zootecnici spargibili nelle aree ritenute idonee tenuto conto:

- a) della composizione fisica del suolo;
- b) della profondità del terreno e della sua pendenza;
- c) della presenza di ristagni e del rischio di inondazioni;
- d) della velocità di percolazione delle acque e del loro scorrimento superficiale;
- e) delle colture e relativi fabbisogni nutritivi;
- f) delle tecniche agronomiche utilizzate;
- g) delle tipologie di allevamento.

4. Le modifiche della tipologia e dimensione degli allevamenti, nonché dei terreni interessati allo spandimento, devono essere immediatamente comunicati al sindaco del comune competente unitamente a nuovo piano di utilizzazione agronomica.

5. Ai fini dell'applicazione della presente legge l'accesso agli elaborati ed ai supporti tecnico-cartografici predisposti dai competenti servizi della regione e dagli enti e dalle aziende dipendenti dalla regione è libero e gratuito.

Art. 6.

Autorizzazioni

1. I piani di utilizzazione agronomica dei reflui sono soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente. Non è soggetto ad autorizzazione l'impiego di letame.

2. Il sindaco, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, richiede il preventivo parere della USSL e dello S.P.A.F.A. competenti per territorio; la USSL e lo S.P.A.F.A. devono esprimere il proprio parere entro venticinque giorni dalla richiesta.

3. Il sindaco provvede al rilascio dell'autorizzazione o al diniego della medesima entro quaranta giorni dalla ricezione del piano.

4. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti consente anche il trasporto e lo spandimento dei reflui zootecnici nell'ambito delle superfici comprese nel piano, fatto salvo il rispetto delle norme del regolamento di igiene e di eventuali particolari prescrizioni dello S.P.A.F.A. o della USSL competenti.

5. La giunta regionale provvederà ad integrare gli organici del personale delle USSL e dei PMIP, nel cui territorio si registra un'alta concentrazione zootecnica, con un dottore agronomo.

Art. 7.

Modifica e revoca dell'autorizzazione

1. Le disposizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi possono essere modificate per la sopravvenienza di nuove normative tecniche o per annullare danni e rischi accertati in sede di controllo sull'attuazione del sistema di valorizzazione dei reflui zootecnici.

2. Le autorizzazioni possono essere revocate ove risulti una pericolosità dell'impianto non ovviabile con l'imposizione di nuove prescrizioni ovvero nei casi in cui siano accertate gravi violazioni di legge, delle normative tecniche e delle prescrizioni dell'autorità amministrativa.

Art. 8.

Controllo e sanzioni

1. La vigilanza e il controllo sull'attuazione dell'intero sistema di trattamento, maturazione, stoccaggio e utilizzo dei reflui zootecnici competono al comune e sono effettuati dalla USSL e dagli S.P.A.F.A. nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Si applica la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 500 mila nei casi di:

- a) utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in assenza dell'autorizzazione prevista dal primo comma del precedente art. 6;
- b) utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in difformità alle prescrizioni contenute nei piani di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Incentivi regionali

1. La regione concede contributi alle imprese agricole singole e associate che presentino piani destinati:

- a) alla valorizzazione agronomica, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, dei reflui zootecnici;
- b) al recupero energetico;
- c) all'introduzione di nuovi sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame.

2. Sono esclusi dai contributi di cui al primo comma i nuovi impianti depurati dei reflui zootecnici.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al precedente art. 9 è autorizzata per il 1993 la concessione di contributi in capitale di L. 500.000.000.

2. Al finanziamento dell'onere previsto per il 1993 al precedente comma si fa fronte mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 è apportata la seguente variazione:

nell'ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3690 «Contributi alle imprese agricole singole e associate per interventi volti alla valorizzazione agronomica dei reflui zootecnici, al recupero energetico, all'introduzione di sistemi di allevamento tendenti a ridurre la produzione di liquami o ad incentivare la produzione di letame» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 500.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 dicembre 1993

GILHARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993. Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione di visto è scaduto l'11 dicembre 1993).

94R0205

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 38.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1983 n. 91 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. L'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91, con modificato dall'art. 9 della legge regionale 4 maggio 1990, n. 28, è così sostituito:

«Art. 9.

Validità della graduatoria e suo aggiornamento

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva sia comunale sia sovracomunale o speciale di cui al precedente art. 8.

2. La graduatoria definitiva è valevole per l'assegnazione degli alloggi di nuova costruzione o recuperati e degli alloggi che comunque rendano disponibili, siti nel comune o nell'ambito territoriale cui la graduatoria medesima si riferisce.

3. Nel caso di graduatoria riferita ad un ambito territoriale sovracomunale, gli alloggi di cui al precedente secondo comma vengono prioritariamente assegnati, secondo l'ordine di graduatoria, ai residenti o a coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nel comune in cui gli alloggi sono situati; in assenza di tali soggetti gli alloggi vengono assegnati secondo il normale ordine di graduatoria.

4. Ove intervenga uno specifico accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la priorità di assegnazione di cui al precedente terzo comma è estesa ai residenti o a coloro che prestano attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito del territorio dei comuni che sottoscrivono l'accordo.

5. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva dell'anno successivo che modifica la precedente e ne costituisce aggiornamento.

6. I concorrenti che partecipano al bando integrativo, senza già essere collocati in graduatoria, fatto salvo quanto disposto dal settimo e dall'ottavo comma del precedente art. 8, vengono a parità di punteggio collocati nella nuova graduatoria in posizione successiva a quella conseguita dai concorrenti già collocati nella graduatoria vigente al momento dell'indizione del bando integrativo, salvo nel caso di domande rinnovate in seguito a cancellazione per trascorsi termini, di cui al successivo ottavo comma.

7. I concorrenti già collocati in graduatoria che richiedono la revisione del punteggio, devono presentare la domanda al comune con le stesse modalità di cui al precedente art. 4.

8. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la domanda a pena di cancellazione, entro tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva con le modalità previste dal precedente art. 4.

9. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 dicembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993 e vistata dal commissario del governo con nota del 6 dicembre 1993 prot. n. 21802/2555).

94R0206

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 39.

Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, visto il punto 5 della deliberazione CIPE 30 luglio 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 agosto 1991, n. 189, concede:

a) contributi individuali in conto capitale destinati all'acquisto e al recupero di abitazioni;

b) contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi;

c) contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero degli immobili da acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte degli IACP e dei comuni.

Art. 2.

Beneficiari e procedure

1. I contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo a seguito dell'espletamento delle procedure del bando di concorso di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 1991, n. 5/17730.

2. I contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo a seguito della conclusione delle procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 1992, n. 5/27846.

3. I contributi di cui alla lettera c) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo individuati con la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 1992, n. 5/24688.

4. I contributi di cui alla presente legge sono erogati fino alla concorrenza degli stanziamenti di bilancio, con decreto del presidente della Giunta regionale o del dirigente del servizio edilizia residenziale del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, se delegato.

5. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al successivo art. 3, la Giunta regionale individua criteri di priorità con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. A copertura delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative alla legge 457/78 e successive, non riscritte nell'apposito fondo di bilancio, e per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 100.000.000.000.

2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma si provveda mediante riduzione, per pari quota, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritta al cap. 5.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

3. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, è istituito il capitolo 4.4.6.2.3717 «Contributi individuali in conto capitale destinati all'acquisto e al recupero di abitazioni» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000;

all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, è istituito il capitolo 4.4.6.2.3718 «Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 70.000.000.000;

all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, è istituito il capitolo 4.4.6.2.3719 «Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero degli immobili da acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte degli IACP e dei comuni» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000.000.

4. Tra i capitoli 4.4.6.2.3717, 3718, 3719 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 dicembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993. Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto l'11 dicembre 1993).

94R0207

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 40.

Modifiche ed integrazioni della legge 20 marzo 1990, n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO
PER DICORSO DEL TERMINE DI LEGGE

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia» è aggiunto il seguente art. 12-bis:

«Art. 12-bis.

Ulteriori interventi per agevolazioni creditizie

1. La cassa per il credito alle imprese artigiane può essere autorizzata dalla Giunta regionale ad utilizzare, quali anticipazioni dei contributi statali, i conferimenti regionali al fondo di cui al comma 1 dell'art. 37, della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 per i finanziamenti ammessi ai contributi statali, con gli stessi limiti e condizioni previsti per i medesimi; la Giunta regionale indica con il provvedimento di autorizzazione gli eventuali criteri, modalità e limiti per i finanziamenti a titolo di anticipazione.

2. La cassa per il credito alle imprese artigiane provvede a reintegrare i conferimenti al fondo di cui al comma 1, con le assegnazioni statali».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 dicembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993. Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'opposizione del visto è scaduto l'11 dicembre 1993).

94R0208

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 41.

Nuove disposizioni concernenti il rimborso delle spese di trasporto e la diaria dei consiglieri regionali. Modifiche della legge regionale 11 novembre 1991, n. 20.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO
PER DICORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 4 agosto 1972, n. 23 e 24» come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1991, n. 20 «Sostituzione dell'art. 1, legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 in tema di rimborso spese di trasporto dei consiglieri regionali abrogazioni dell'art. 2, legge regionale 4 agosto 1972, n. 23, già sostituito dall'art. 1 legge regionale 4 agosto 1972, n. 24» è ulteriormente sostituito da seguente:

«Art. 1.

Rimborso spese di trasporto

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato convenzionalmente sulla base:

- a) del costo chilometrico pari a un quarto del prezzo medio di un litro di benzina super;
- b) della percorrenza chilometrica pari al doppio della distanza tra il comune di residenza e il comune sede del consiglio regionale; tale distanza, arrotondata per eccesso al multiplo di venti, è determinata dall'ufficio di presidenza sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale marittimo o combinato più breve.

2. La distanza chilometrica massima per l'applicazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 è stabilita in chilometri 240, corrispondente alla distanza intercorrente tra il capoluogo sede del consiglio regionale e il comune della regione più distante dal capoluogo stesso.

3. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

4. Il rimborso mensile è calcolato in corrispondenza ai criteri fissati per il computo della diaria in conformità alle condizioni e modalità previste dalla legge regionale 19 marzo 1984, n. 18.

5. Il rimborso delle spese di trasporto è diminuito di un diciottesimo secondo le condizioni e modalità di cui al comma 4.

6. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri».

Art. 2.

1. All'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1991, n. 20 aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. La diaria è diminuita di un diciottesimo per ogni giornata di assenza, secondo le modalità e condizioni previste dal comma 4.»

Art. 3.

1. Resta fermo che per il periodo dal 1° dicembre 1991 alla data di entrata in vigore della presente legge il rimborso delle spese di trasporto dei consiglieri regionali è determinato, limitatamente al costo chilometrico, sulla base del costo della benzina di cui alla lettera a) 1 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 80.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 dicembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 ottobre 1993. Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto l'11 dicembre 1993).

94R0209

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 42.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "disciplina delle cooperative sociali"» e alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 «Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell'unione italiana ciechi, dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'associazione nazionale mutilati e invalidi civili e dell'associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro della regione Lombardia».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16

1. Il comma 4, art. 6 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 16 «Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"» è sostituito dal seguente:

4. Qualora dalle comunicazioni ricevute, risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali sia sceso al di sotto del trenta per cento dei lavoratori complessivamente occupati dalla cooperativa o il numero dei soci volontari previsti dal comma 2, art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, superi il cinquanta per cento dei soci, la compagine sociale deve essere riequilibrata entro sei mesi dal verificarsi dell'irregolarità. In mancanza sarà dato corso alla cancellazione dall'Albo.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio finanziario 1993 le domande di contributo per gli interventi previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 16/93 devono essere presentate dalle cooperative sociali che ne hanno i requisiti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiali della regione Lombardia.

2. Ai fini della concessione del contributo ordinario per l'anno 1993, il programma di cui all'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 deve essere presentato entro il 15 dicembre 1993.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 15 dicembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 1993 e vistata dal commissario del Governo con nota del 13 dicembre 1993 prot. n. 29802/2604).

94R0210

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 43.

Assestamento e variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale 1993/95 - Il provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 20 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0211

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1993, n. 44.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 28 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0212

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 45.**Interventi regionali a sostegno del trasporto pubblico locale di persone in servizio di linea.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Rimborsi per tessere di libera circolazione**

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto di persone pubblico locale di linea urbana e/o extraurbana a titolo di rimborso per mancati introiti per trasporti effettuati sulla base di tessere di libera circolazione di cui alla legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ammontare totale dei contributi di cui al precedente primo comma è di 7.500 milioni.

3. Il riparto tra gli aventi diritto è disposto in misura proporzionale al numero delle vetture o natanti/km concessi ed ammessi a contributo di cui al F.N.T. Esercizio.

Art. 2.**Integrazioni contributive**

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto di persone pubblico locale di linea extraurbana a titolo di integrazione dei contributi di esercizio e di cui al F.N.T. Esercizio.

2. L'ammontare totale dei contributi di cui al precedente primo comma è di 7.500 milioni.

3. Il riparto fra gli aventi diritto è disposto in proporzione al numero delle vetture o natanti/km concessi ed ammessi a contributo per servizi extraurbani di cui al F.N.T. Esercizio.

Art. 3.**Norma finanziaria**

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzati i seguenti contributi:

- a) L. 7.500.000.000 per l'anno 1993 ai sensi del precedente art. 1;
- b) L. 7.500.000.000 per l'anno 1993 ai sensi del precedente art. 2.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 15.000.000.000 per l'anno 1993, di cui al precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello Stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese:

all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.1.373 «Contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale a titolo di rimborso per i trasporti effettuati con tessere di libera circolazione» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.500.000.000;

all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.2.1.1.373 «Contributi agli enti, imprese ed aziende concessionarie di servizi di trasporto di persone pubblico locale di linea extraurbana a titolo di integrazione del fondo nazionale trasporti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 7.500.000.000.

Art. 4.**Clausola d'urgenza**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 27 dicembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1993 e rivista dal commissario del governo con nota del 21 dicembre 1993 prot. n. 21502/2659).

94RD213

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 46.**Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane.**

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.**Finalità**

1. La regione, al fine di assicurare il rinnovo del materiale rotabile su gomma adibito al trasporto pubblico locale di persone in servizi interurbani di linea, dispone provvidenze per l'acquisto di veicoli nuovi costituendo un fondo di dotazione e di rotazione.

2. I veicoli di cui al primo comma dovranno obbligatoriamente riportare in sovrapposizione sulle fiancate laterali una fascia di colore verde con la dicitura di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 33044 del 26 giugno 1980.

Art. 2.**Beneficiari**

1. Le provvidenze di cui all'art. 1 sono concesse ad enti, imprese aziende di trasporto pubblico locale di persone concessionarie autoservizi di linea interurbana.

Art. 3.

Tipologia dei contributi

1. I contributi concessi ai beneficiari sono ripartiti nella misura del 20% a fondo perduto e dell'80% a rimborso settennale in quote annuali costanti senza interessi.

Art. 4.

Assegnazione contributi

1. La Giunta regionale individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la graduazione dei punteggi da assegnare ai singoli criteri entro i limiti di cui al successivo art. 5 e stabilisce l'entità massima dei contributi assegnabili per tipologia di veicolo finanziabile, con eventuali aggiornamenti annui entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, riferita ai migliori prezzi fatturati e accertati per forniture conformi all'apposito capitolato regionale e con caratteristiche conformi alle vigenti norme per l'immatricolazione.

2. Le domande di contributi sono presentate alla Giunta regionale - Servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

3. Le domande di cui al precedente comma devono indicare:

la tipologia e il numero dei veicoli che si intende acquistare con il concorso della giunta regionale;

le caratteristiche e le modalità di acquisto dei veicoli stessi in relazione ai criteri di cui al successivo art. 5;

i veicoli in dotazione immatricolati in servizio di linea extraurbana che si intende sostituire.

4. La domanda deve contenere l'impegno a restituire i contributi assegnati a rimborso in quote annuali costanti, in sette annualità, direttamente alla regione entro il 31 ottobre. La Giunta regionale ha facoltà di effettuare compensazioni della quota annua sui contributi comunque assegnati dalla regione. Il richiedente deve esprimere l'accettazione dell'onere dell'interesse legale per pagamenti dopo la data di cui sopra nonché l'impegno a restituire la carta di circolazione dei mezzi da sostituire ed a non utilizzare i veicoli acquistati con il concorso della giunta regionale ad uso diverso dal servizio di linea per trasporto di persone, né alienare gli stessi prima di dieci anni dalla data di prima immatricolazione, salvo preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

5. La decorrenza della prima annualità è stabilita nell'anno successivo a quello dell'immatricolazione del nuovo veicolo finanziato.

Art. 5.

Criteri di selezione delle domande

1. Le domande pervenute entro il 30 giugno sono valutate con riferimento ai seguenti criteri:

Vetustà dei veicoli da sostituire immatricolati per il servizio extraurbano di linea di anzianità superiore a quella fissata nel vigente «Piano regionale trasporto» di cui alla deliberazione del consiglio regionale 25 novembre 1982, n. III/941. Il punteggio è assegnabile proporzionalmente alla vetustà fino ad un massimo di 25.

Requisiti del prodotto da acquistare:

a) altezza del pianale di calpestio. Il punteggio è assegnato in misura inversamente proporzionale all'altezza del pianale di calpestio in relazione alla tipologia dei veicoli per un massimo 5;

b) accessibilità riferita alle porte di servizio. Il punteggio è assegnato in misura direttamente proporzionale alla larghezza e al numero in relazione alla tipologia di utilizzo e alle caratteristiche del veicolo per un massimo di 10;

c) contenimento emissioni riferito alle norme comunitarie in materia di inquinamenti. Il punteggio è assegnato in misura direttamente proporzionale al contenimento per un massimo di 10;

d) contenimento di consumi energetici con riferimento alla omologazione tecnica del motore di trazione. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale al contenimento per un massimo di 5;

e) contratto di manutenzione programmata per almeno 5 anni stipulato con il fornitore del mezzo. Il punteggio è assegnato in misura proporzionale alla manutenzione programmata per un massimo di 5. Il punteggio totale è assegnabile ai requisiti del prodotto da acquistare fino ad un massimo di 35.

Requisiti economici dell'acquisto:

a) finanziamento proprio del soggetto richiedente il contributo, comunque non inferiore al 10%, riferito all'entità dei contributi assegnabili di cui al primo comma del precedente art. 4. Il punteggio è assegnabile in misura direttamente proporzionale al finanziamento proprio fino ad un massimo di 20;

b) migliore condizione di acquisto. Il punteggio è assegnabile in misura direttamente proporzionale alla percentuale di ribasso ottenuto rispetto all'entità dei prezzi di cui al precedente art. 4, primo comma, fino ad un massimo di 5.

2. I punti sono attribuiti a ciascun mezzo richiesto (vetustà del veicolo da sostituire, requisiti del prodotto da acquistare, requisiti economici dell'acquisto).

3. I mezzi da sostituire di cui al precedente secondo comma sono graduati in ordine al punteggio conseguito.

4. Ciascun richiedente non può essere destinatario di contributi, rispetto all'importo totale dei contributi assegnati, superiori alla percentuale delle proprie percorrenze su gomma interurbane concesse rispetto al totale regionale delle percorrenze su gomma interurbane stesse.

5. L'ammissione al contributo è disposta nell'ordine e con le prescrizioni di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo. L'erogazione dei finanziamenti regionali deve comunque essere finalizzata a consentire che almeno il 10% dei veicoli immessi in servizio deve rispettare quanto previsto dalla legge regionale 29 febbraio 1989, n. 6 per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Art. 6.

Procedura istruttoria

1. È costituito un nucleo di valutazione composto dal dirigente o suo delegato rispettivamente del servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, che lo presiede, del servizio bilancio, del servizio protezione aria, del servizio affari generali del settore territorio, trasporti e mobilità, del servizio reti e sistemi, del servizio industria.

2. Il nucleo di cui al precedente comma individua con relazione motivata la misura dei punteggi e l'entità dei contributi assegnabili di cui al primo comma del precedente art. 4 ed esamina successivamente le domande pervenute e l'istruttoria conseguente predisposta dal servizio ricevente in applicazione del precedente art. 5.

Art. 7.

Procedure di assegnazione

1. Sulla base della relazione del nucleo di valutazione, la Giunta regionale approva il piano di assegnazione dei contributi, fermi restando i limiti previsti dai precedenti art. 4 e 5. Tali contributi dovranno essere a totale integrazione della quota di autofinanziamento aziendale e comunque non superiori al 90% del costo effettivo di acquisto.

Art. 8.

Modalità di erogazione

1. I contributi per l'acquisto sono erogati con decreto del presidente della Giunta regionale o dal dirigente del servizio gestione finanziaria infrastrutture e navigazione interna, se delegato, in nome e per conto del beneficiario alle aziende fornitrici secondo le seguenti modalità, previa verifica della rispondenza del veicolo finanziato all'apposito capitolato regionale e con caratteristiche conformi alle vigenti norme per l'immatricolazione:

entro sessanta giorni dalla presentazione del contratto di acquisto il 50% del contributo;

entro sessanta giorni dalla presentazione del verbale di consegna il restante 50% del contributo.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande per fruire delle provvidenze regionali devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente art. 4, comma primo.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzati i seguenti contributi:

a) L. 32.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 di cui L. 24.000.000.000 per il 1993, finalizzati alla concessione di contributi a rimborso settimanale, ai sensi dei precedenti artt. 1 e 3;

b) L. 8.000.000.000 per gli anni 1993 e 1994 di cui L. 6.000.000.000 per il 1993, finalizzati alla concessione di contributi a fondo perduto, ai sensi dei precedenti artt. 1 e 3.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo, nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal precedente comma del presente articolo ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Alla determinazione della spesa per il 1994 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell'art. 25, comma quarto, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'onere derivante dal precedente primo comma, lettere a) e b), pari a L. 40.000.000.000, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1993-1995, per L. 30.000.000.000, parte II, obiettivo 1.5.1 «FRISL» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi» e per L. 10.000.000.000, parte I, obiettivo 4.2.1 «Servizi di trasporto» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».

5. Al finanziamento dell'onere di L. 30.000.000.000 per l'anno 1993 di cui al precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per L. 10.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 20.000.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.958 dello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

6. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

al titolo 4, categoria 3, è istituito per memoria il capitolo 4.3.3727 «Rimborso contributi per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea»;

Stato di previsione delle spese:

all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.2.1.2.3728 «Contributi a rimborso per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 24.000.000.000;

all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.2.1.2.3729 «Contributi a fondo perso per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 6.000.000.000;

all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1 è istituito per memoria il capitolo 4.2.1.2.3732 «Reimpiego dei contributi a rimborso per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di persone in servizio extraurbano di linea».

Art. 11.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 27 dicembre 1993

GILILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 novembre 1993, e votata dal commissario del governo con nota del 21 dicembre 1993, prot. n. 21502/2658).

94R0214

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 47.

Contributo regionale per l'acquisizione di aree ed immobili in attuazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Nord Milano.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità del contributo

1. Ai sensi del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 63, concernente «Piano territoriale di coordinamento del Parco Nord di Milano — variante generale», la regione Lombardia collabora con propri atti all'attuazione del piano stesso, partecipando, ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge stessa, all'acquisizione delle aree comprese in «Zona Parco Naturale attrezzato di livello metropolitano e parco attrezzato urbano», nonché degli edifici e delle relative aree di pertinenza.

2. Per consentire il perfezionamento dell'acquisto delle aree e degli immobili di proprietà della società finanziaria Ernesto Breda da parte del Consorzio Parco Nord Milano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere e a erogare, previa stipula della convenzione che prevede la modalità di rimborso di cui al successivo art. 2, al Consorzio Parco Nord Milano un contributo in capitale a rimborso, a interesse zero, di L. 4.500 milioni.

Art. 2.

Modalità di rimborso

1. Il termine massimo per il rimborso da effettuarsi con quote annuali costanti di L. 450 milioni, è fissato in 10 (dieci) anni a partire dall'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo regionale.

2. Il rimborso avviene entro il 30 giugno di ciascun anno. Il mancato versamento, anche di una sola quota, entro il termine stabilito comporta la revoca dell'intero contributo e il divieto, per un quinquennio, di concedere altri contributi, anche di spese correnti, a favore del Consorzio Parco Nord Milano.

3. Nel caso in cui non si rispettasse la condizione di cui al precedente secondo comma, la regione può rivalersi nei confronti del Consorzio Parco Nord Milano obbligato al rimborso, sui beni disponibili di sua proprietà fino al soddisfacimento del proprio credito.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di L. 4.500.000.000.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 4.500.000.000 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.958 dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1993.

3. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

al titolo 3, categoria 4, è istituito per memoria il capitolo 3.4.3709 «Rimborso del contributo per l'acquisizione di aree ed immobili da parte del Consorzio Parco Nord Milano».

Stato di previsione delle spese:

all'ambito 4, settore 3, obiettivo 1, parte 2, è istituito il capitolo 4.3.1.2.3710 «Contributo, a rimborso decennale, al Consorzio Parco Nord Milano per l'acquisizione di aree ed immobili» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 4.500.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 27 dicembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 novembre 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 21 dicembre 1993 prot. n. 22502/2657).

94R0215

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 48.

Nuovo termine per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 23.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 52 del 30 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Differimento dei termini

1. Il termine del 30 novembre 1993 previsto dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 è differito al 31 maggio 1994 per i programmi integrati di recupero la cui istruttoria risulti già avviata alla data del 30 novembre 1993 in base ad atti formali od elementi certificativi riscontrabili a cura del segretario comunale.

Art. 2.

Compensi

1. Il compenso agli esperti estranei all'amministrazione regionale componenti il comitato tecnico interassessorile costituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 viene determinato dalla Giunta regionale anche in misura superiore a quella prevista dall'art. 2 della legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 e comunque non superiore a lire 250 mila per il presidente ed a lire 200 mila per gli altri componenti a titolo di gettone di presenza, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione lombarda.

Milano, 27 dicembre 1993

GHILARDOTTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° dicembre 1993 e vista dal commissario del governo con nota del 21 dicembre 1993 prot. n. 21802/2656).

94R0216

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1993, n. 53.

Norme sull'organizzazione degli uffici e sul personale dell'amministrazione regionale e dell'azienda delle foreste demaniali della regione autonoma della Sardegna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 48 del 23 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Numero di coordinatori generali

1. Il numero dei coordinatori generali dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione è fissato in 18 unità, ivi compreso il coordinatore generale preposto al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale.

Art. 2.

Coordinamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. È istituita la funzione di coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. L'incarico è conferito, nell'ambito della dotazione organica vigente, ad un dirigente del ruolo unico regionale appartenente al Corpo, che abbia almeno tre anni di anzianità giuridica nella qualifica stessa, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41.

2. Il coordinatore generale di cui al comma 1, che assume la denominazione di comandante del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, svolge le funzioni previste dall'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, assicurando il coordinamento organizzativo e funzionale tra le strutture in cui si articola il Corpo nonché le funzioni ispettive sulle strutture stesse e sul personale.

3. Alla struttura centrale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, avente competenza generale in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi, sono attribuite le competenze in materia di acquisizione di beni e di economato.

Art. 3.

*Ufficio di amministrazione di Oristano
dell'Azienda delle foreste demaniali*

1. È istituito l'Ufficio di amministrazione di Oristano dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione autonoma della Sardegna.

2. A tal fine il numero massimo delle strutture organizzative dell'Azienda delle foreste demaniali, previsto dall'articolo 32 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, è rideterminato in 5 servizi e 14 settori.

Art. 4.

Adeguamento alla legge 23 ottobre 1992, n. 421

1. La Giunta regionale, in armonia con i principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è tenuta a presentare, entro il 31 dicembre 1993, uno o più disegni di legge diretti alla razionalizzazione dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale, dell'Azienda delle foreste demaniali della regione e degli enti pubblici strumentali appartenenti al comparto di contrattazione.

2. L'Amministrazione regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, entro il 31 dicembre 1993 provvede, con le procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, alla ricognizione dei servizi e dei settori ed alla rilevazione di tutto il personale distinto per ambito territoriale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e per profili professionali, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, in comando, in distacco e con contratto a tempo determinato.

3. Sono estese all'Azienda delle foreste demaniali della Regione le procedure previste dagli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 51 del 1978 per la individuazione dei servizi e dei settori, ancorché istituiti o previsti da disposizioni di legge, nonché quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, per la individuazione delle sedi e degli ambiti territoriali delle strutture organizzative periferiche.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 4.000.000 per l'anno 1993 ed in lire 50.000.000 per gli anni successivi, e gravano sui capitoli 02016 e 02023 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1993 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio pluriennale della regione per gli anni finanziari 1993-1995 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Cagliari, 13 dicembre 1993

CABRAS

94R0190

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1993, n. 54.

Finanziamenti a favore di diversi settori e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 49 del 24 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fondo edilizia abitativa

1. È autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 13.400.000.000, per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 08112).

Art. 2.

Smaltimento rifiuti

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è autorizzata, nell'anno finanziario 1993, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000, per la realizzazione degli interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti (cap. 05012/03).

Art. 3.

Integrazione interventi - Legge n. 268 del 1974

1. Sono autorizzati, nell'anno 1993, i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei programmi d'intervento per gli anni 1986/1987, 1988/1989, approvati dal CIPE, rispettivamente, il 21 gennaio 1988 e il 12 marzo 1991, di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268:

a) lire 4.000.000.000, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b), punto 2), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 27;

b) lire 7.500.000.000, per i fini di cui alla legge regionale 5 maggio 1984, n. 28.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale, rispettivamente, in conto dei capitoli 03034/01 e 06214/03, per essere trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1974, n. 268 ed essere attribuiti, rispettivamente, ai titoli di spesa 10.3.01/l, lettera b), e 11.1.03/l dei medesimi programmi d'intervento.

Art. 4.

*Promozione e commercializzazione
dei prodotti agricoli*

1. È autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 3.000.000.000, al fine di incrementare il fondo per l'attuazione del piano d'intervento nella zona intere a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 12 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni (cap. 06285).

2. Tale somma è destinata ad integrare le disponibilità del titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6. del medesimo piano.

3. Il programma per la spesa di cui al comma 1 è approvato dalla giunta regionale ai termini dell'articolo 153 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.

Art. 5.

Programmi comunitari

1. In attuazione della decisione della commissione delle Comunità europee n. C (93) 2556/6 del 22 settembre 1993, concernente, tra l'altro, la modifica del contributo del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) al programma operativo plurifondo riguardante la regione Sardegna, sono approvate le conseguenti variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 indicate nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli impegni assunti in conto dei capitoli relativi alle quote comunitarie sono attribuiti ai capitoli relativi alle quote regionali, secondo la seguente corrispondenza:

	Quota CEE	Quota FR
Cap.	05014/14	05014/13
Cap.	08042/05	08042/04
Cap.	08043/08	08043/07
Cap.	08215/08	08215/07

3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti previste dall'articolo 32, comma 5, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, a favore dell'Amministrazione provinciale di Sassari, per la realizzazione delle misure del programma d'iniziativa comunitaria - INTERREG - alla medesima delegate ai sensi del comma 3 del precitato articolo 32, sono estese agli altri soggetti attuatori dello stesso programma.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1993, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, le disponibilità sussistenti nei capitoli di spesa del bilancio regionale per l'anno 1993 relative all'attuazione dei programmi comunitari PIM, PNIC, POP-FEOGA ed INTERREG, sia in conto competenza che in conto residui, sono rispettivamente conservate e mantenute nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno finanziario successivo.

5. Per effetto dell'aumento del valore dell'ECU, le dotazioni finanziarie del Programma Integrato mediterraneo (PIM), autorizzato dall'articolo 55 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni — quanto ai fondi FESR e Linea 551 —, e del programma d'interesse comunitario (PNIC), autorizzato dall'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate, nell'anno 1993, complessivamente, di lire 120.861.000.00 e attribuite alle misure indicate nell'allegata tabella B.

6. Alle quote di propria competenza la regione fa fronte con gli stanziamenti già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella stessa tabella B.

7. Le quote di competenza della comunità europea fanno carico:

quanto a lire 41.595.000.000 ai capitoli 07028/02 e 07028/03;

quanto a lire 18.835.000.000 agli stanziamenti, anticipati dalla regione con proprie risorse, già disposti da precedenti norme di legge, come indicato nella stessa tabella B.

Art. 6.

Contributi alle imprese artigiane

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1993, la somma di lire 60.160.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (cap. 07028).

Art. 7.

Integrazione spesa sanitaria

1. È autorizzato, nell'anno 1993, l'ulteriore stanziamento complessivo di lire 115.000.000.000, quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il fondo sanitario nazionale (cap. 12133/02).

Art. 8.

Pesca

1. Per le finalità previste dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, nell'anno 1993, l'ulteriore spesa di lire 600.000.000 (cap. 05099).

2. L'Assessore della difesa dell'ambiente propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, i relativi indirizzi politico-amministrativi.

Art. 9.

Disposizioni varie

1. È autorizzata, nell'anno 1993, la concessione di un contributo di lire 700.000.000 a favore della società a prevalente capitale pubblico, costituita ai sensi del paragrafo 2 del programma d'intervento per gli anni 1986-1987 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988, per l'attività dell'«Osservatorio industriale» (cap. 09008).

2. Le providenze di cui alla legge regionale 23 febbraio 1968, n. 14, sono estese ad enti della stessa categoria operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica e per le stesse finalità richieste ai soggetti beneficiari della stessa legge; a tal fine lo stanziamento recato dal capitolo 10021 è attribuito a detti enti nella misura del 30 per cento con le modalità previste nella citata legge regionale.

3. È autorizzata, nell'anno 1993, la spesa di lire 500.000.000 per il finanziamento di progetti speciali di animazione culturale di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30 (cap. 11099).

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per il 1993 ai comuni sede di musei civici, aperti al pubblico, un contributo straordinario di lire 500.000.000 per gli oneri di gestione sostenuti dagli stessi comuni; tale stanziamento è ripartito in ragione del numero dei visitatori paganti registrati negli ultimi cinque anni (cap. 11105/02).

5. Nell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19, modificato dall'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, dopo le parole «dei soci effettivamente iscritti» aggiungere «ed opportunamente certificati».

6. Negli articoli 5 e 6 della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20, le parole «del Presidente della Giunta regionale» sono sostituite con quelle «dell'Assessore competente per materia».

7. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 110 e l'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18.

8. Con l'espressione indicata nel 2° comma dell'articolo 30 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, «pubblicazione di monografie e di altro materiale riguardante l'attività di programmazione» si intende anche la redazione e la pubblicazione di notiziari o riviste, comprese le spese relative alla stampa ed alla distribuzione, nonché alla eventuale convenzione con giornalisti addetti alla redazione.

Art. 10.

Riduzioni di autorizzazione di spesa

1. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta nell'anno 1993 per l'aumento del capitale sociale della Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SIRS), dall'articolo 37 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, così come modificato dall'articolo 44, comma 6, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è soppressa (cap. 09040).

2. L'autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 disposta nell'anno 1993 per la realizzazione degli interventi da effettuare sulla diga del Monte Crispul sul fiume Temo dalla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 4, è rideterminata per lo stesso anno, in lire 2.000.000.000 (cap. 08264).

3. Il limite d'impegno di lire 16.165.000.000 autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni, per l'incremento del fondo per l'edilizia economica e popolare è rideterminato, per l'anno 1993, in lire 10.165.000.000 (cap. 08109).

4. L'autorizzazione di spesa di lire 7.000.000.000 disposta, per l'anno 1993, dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1^o ottobre 1993, n. 50, per la concessione di finanziamenti straordinari con cui attuare la permuta col demanio dello Stato di alloggi da destinare a famiglie senza tetto, è rideterminata, per lo stesso anno, in lire 6.000.000.000 (cap. 0417/08).

5. Le annualità del limite d'impegno di lire 17.000.000.000, autorizzato dal comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, sono rideterminate per gli anni dal 1994 al 2003 (cap. 07055).

6. L'autorizzazione di spesa, di lire 9.000.000.000, disposta dal comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, per l'anno 1993, è soppressa (cap. 07055).

7. Le annualità dei limiti d'impegno di lire 12.500.000.000 autorizzati dalle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, sono rideterminate, rispettivamente, per gli anni dal 1994 al 2011 e per gli anni dal 1994 al 1997 (cap. 07026/01); le ulteriori autorizzazioni di spesa disposte dalla stessa legge per l'anno 1993 ed ammontanti a complessive lire 41.855.000.000 sono sopresse (cap. 07026/01/P, 07026/02, 07026/03, 07026/04, 07064/01 e 07064/02).

8. Le annualità del limite d'impegno di lire 10.000.000.000 autorizzato dal comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, sono rideterminate per gli anni dal 1994 al 2009 (cap. 07021); l'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 5.300.000.000 disposta dal comma 5 dello stesso articolo, per l'anno 1993, è soppressa (cap. 07021).

Art. 11.

Progetti speciali per l'occupazione

1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

«5. Gli interventi si articolano secondo i criteri stabiliti dal Piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991, e sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante:

convenzioni stipulate con soggetti privati;

delega ai soggetti attuatori pubblici i quali, con possibile esclusione dell'Università, dovranno avvalersi, per l'esecuzione, di soggetti privati attraverso la stipula di apposita convenzione.

I trasferimenti dei fondi a favore degli enti pubblici avverranno in ragione dell'importo corrispondente a ciascuna annualità del progetto. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 5 giugno 1988, n. 11. Sulle somme trasferite i soggetti attuatori dovranno rendere, per semestri, il conto amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 19.

2. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

«4. La procedura di cui sopra si applica con criterio di priorità ai progetti già istruiti e valutati positivamente dagli assessorati competenti e approvati dal Comitato interassessoriale di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988 e deliberati dalla Giunta regionale alla data del 14 maggio 1993 per la trasmissione alle commissioni consiliari competenti al fine dell'espressione del parere di competenza. Detti progetti qualora istruiti in conformità alla precedente istruttoria sono immediatamente trasmessi alla Giunta regionale per la definitiva approvazione».

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati, per l'anno 1993, in lire 229.817.000.000; agli stessi oneri si fa fronte:

quanto a lire 79.126.000.000 mediante utilizzo delle disponibilità dei fondi per nuovi oneri legislativi di cui ai capitoli 03016 e 03017, con riduzione delle riserve di cui alle voci delle tabelle A e B, allegate alla legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, elencate nel comma 2;

quanto a lire 127.463.000.000 con le autorizzazioni di spesa sopresse o ridotte nei precedenti articoli 5 e 10;

quanto a lire 23.228.000.000 mediante le riduzioni di stanziamenti recati da capitoli vari, indicati nel comma 2.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 13.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Cagliari, 23 dicembre 1993

CABRAS

(Omissis).

94R0191

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1993, n. 55.

Ulteriori variazioni al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 49 del 24 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0192

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1993, n. 56.

Interventi nelle aree minerarie dismesse di Montevercchio Ingurtosu. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 23.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 50 del 28 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23, sostituito dal seguente:

«Art. 2

Progetto Montevercchio

1. Per la realizzazione del «Progetto Montevercchio» è autorizzato a fini della costituzione di un apposito fondo, lo stanziamento complessivo di lire 15.000.000 (cap. 09009) ripartito nel seguente modo:

- a) anno finanziario 1993 lire 7.500.000.000
- b) anno finanziario 1994 lire 7.500.000.000.

2. Il fondo predetto, finalizzato a realizzare nelle aree minerarie dismesse di Montevercchio ed Ingurtosu, il processo di sviluppo economico basato su interventi in campo turistico, dell'agro-industria e della piccola e media impresa, è affidato in gestione speciale alla SFIRS S.p.A. con la quale sarà stipulata apposita convenzione.

L'attuazione del progetto sarà dalla SFIRS demandata ad una propria società consociata di promozione economica.

3. A valere sullo stanziamento previsto nel Cap. 09001 del bilancio regionale per l'anno 1993, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 quale quota della Regione nella spesa sostenuta per lo studio di fattibilità del «Progetto Ingurto», previsto nel relativo protocollo d'intesa regione-Eni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Cagliari, 24 dicembre 1993

CABRAS

94R0193

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1994, n. 1.

Norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni per il Consiglio regionale e abrogazione della legge regionale 16 maggio 1984, n. 32.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limiti alle spese elettorali dei candidati

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato nelle elezioni per il Consiglio regionale non possono superare l'ammontare di lire 40 milioni, più 50 lire per ogni abitante della circoscrizione elettorale nella quale il candidato si presenta. Le spese per la campagna elettorale di chi è candidato in più circoscrizioni non possono comunque superare l'importo ammesso per la circoscrizione elettorale più numerosa.

2. Ai fini della determinazione della quota variabile di cui al comma 1, la popolazione residente in ciascuna circoscrizione elettorale è quella indicata nel decreto del Presidente della Giunta regionale con il quale è stabilita l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni.

Art. 2.

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o raggruppamento di candidati, partiti o movimenti che si presenta con una propria lista nelle elezioni del Consiglio regionale, escluse le spese di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1983, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni elettorali provinciali e della circoscrizione elettorale regionale nelle quali la lista è presente.

Art. 3.

Altre norme sulla pubblicità e il controllo delle spese elettorali

1. Si applicano nelle elezioni per il Consiglio regionale le norme in materia di pubblicità e controllo delle spese elettorali recate dai commi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 7 e dagli articoli 8, 11, 12 e 14 della legge n. 515 del 1993.

2. Devono intendersi riferiti al Presidente del Consiglio regionale, alle sezioni giurisdizionale e del controllo della Corte dei conti per la regione Sardegna e alle elezioni regionali i richiami ai Presidenti della Camera, alla Corte dei conti e alle elezioni politiche contenuti in dette norme.

Art. 4.

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Le funzioni attribuite ai collegi regionale e centrale di garanzia elettorale, costituiti ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n. 515 del 1993, sono svolte, per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, dai medesimi collegi.

2. Alla corresponsione dell'indennità di presenza, di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 515 del 1993, per le sedute dei collegi regionale e centrale di garanzia elettorale riferite alle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna provvede, con propri decreti, il Presidente della Giunta regionale.

3. Il relativo onere grava sul capitolo 01033 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta regionale del bilancio della regione per l'anno finanziario 1994 (Spese per le elezioni regionali) e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 5.

Sanzioni

1. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 1, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 2, l'apposito collegio istituito presso le sezioni giurisdizionale e del controllo della Corte dei conti per la regione Sardegna applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

3. Alle altre violazioni delle norme recate dalla presente legge si applicano le corrispondenti sanzioni previste dai commi 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993. La comunicazione di cui al comma 10 dell'articolo 15 della legge n. 515 del 1993 è indirizzata al presidente del Consiglio regionale, che pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

Art. 6.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 16 maggio 1984, n. 32 (Norme integrative per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna).

Art. 7.

Pubblicazione delle norme vigenti in materia elettorale

1. Entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta provvede, ai soli fini conoscitivi, alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione del testo aggiornato della legge elettorale regionale e delle norme statali e regionali che disciplinano la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in annue lire 20.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.

2. Lo stanziamento recato dal capitolo 01033 dello stato di previsione della spesa della Presidenza della giunta regionale del bilancio della regione per l'anno finanziario 1994 e dai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi è incrementato di lire 20.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Cagliari, 27 gennaio 1994

CABRAS

94R0194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 21 settembre 1993, n. 296.

Regolamento per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 43 del 9 novembre 1993)

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto l'art. 2, III comma, lett. a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali»;

Vista la legge regionale 7 giugno 1989, n. 30, recante: «Disciplina delle attività di cave»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana del 22 luglio 1993, ha approvato il regolamento di cui in oggetto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Emana

il seguente decreto, recante: «Regolamento per l'accesso al fondo di rotazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30».

Art. 1.

1. Presso il Credito Industriale Sardo è istituito un fondo di rotazione con una dotazione iniziale di lire 5.000 milioni per la concessione di crediti agevolati in favore degli operatori dei settori dei materiali classificati nei seguenti gruppi, in base alla loro destinazione d'uso:

a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre e affini, quali marmi, graniti, alabastrini, ardesie, calcari, travertini, trachiti, basalti, porfidi;

b) materiali per usi industriali, quali marne, calcari, dolomie, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe;

c) materiali per costruzione ed opere civili quali sabbie, ghiaie, granulati, pezzami, conci, blocchetti.

Art. 2.

1. Il Fondo di rotazione è destinato alla concessione di mutui agevolati per:

a) l'impianto e l'attivazione di cave per l'estrazione dei materiali di cui al precedente articolo compresa l'apertura del fronte di cave;

b) la realizzazione di stabilimenti per la segatura e la lavorazione dei materiali lapidei di pregio e per la loro commercializzazione;

c) il potenziamento, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'ammodernamento tecnologico delle unità di escavazione e degli impianti industriali esistenti;

d) la formazione di scorte di materie prime e di materie ausiliarie per la lavorazione.

2. Sono ammesse ai finanziamenti le imprese che presentino, per uno o più giacimenti di cave di cui siano titolari di autorizzazione o concessione per la coltivazione, un programma di investimenti finalizzato agli interventi previsti nel precedente comma, che abbia oggettivi requisiti di validità tecnica, economica, organizzativa, produttiva e di mercato e che in relazione a detto programma prevedano nelle unità produttive interessate, l'utilizzazione in modo continuativo per la durata dell'intervento di nuovi addetti.

3. In ogni caso l'operazione di finanziamento deve essere assistita da garanzie reali e/o personali idonee a coprire l'esposizione del fondo.

Art. 3.

1. Il fondo di rotazione sarà alimentato con:

a) gli stanziamenti a carico del bilancio regionale;

b) gli interessi sulle disponibilità;

c) gli eventuali recuperi e sopravvenienze attive.

2. Dal fondo saranno prelevate le somme occorrenti per:

a) l'erogazione dei mutui agevolati;

b) le anticipazioni per diritti erariali dovuti su atti e formalità compiuti per l'attuazione degli interventi a valere sul fondo di rotazione, nonché ogni altro onere fiscale afferente la gestione del fondo;

c) le spese legali di recupero;

d) il costo del servizio.

3. La gestione del fondo verrà assunta dal Credito Industriale Sardo in forza di apposita convenzione da stipularsi con l'Assessorato regionale dell'Industria, di concerto con l'Assessorato regionale delle finanze, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, che determinerà tra l'altro la misura degli interessi spettanti alla regionale sulle disponibilità nonché il costo del servizio da addebitare sul fondo medesimo.

Art. 4.

1. Le domande di finanziamento agevolato dovranno essere indirizzate dagli operatori al Credito Industriale Sardo e all'Assessorato regionale dell'Industria che, nel rispetto e nell'osservanza dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, dovrà indicare preventivamente, in riferimento alle disponibilità del fondo, la priorità in relazione, particolarmente, alla rilevanza delle imprese rispetto alla realtà socio-economica in cui operano, al pregio ed all'interesse economico dei materiali, alla verticalizzazione della produzione, all'incremento occupativo nonché al rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici.

2. L'istruttoria dovrà essere definita dal Credito Industriale Sardo ed inviata all'Assessorato regionale dell'Industria entro il termine massimo di due mesi dalla data di completamento di quest'ultima.

Art. 5.

1. I mutui agevolati sono concessi secondo le modalità della legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 30/1989, a seguito della definizione dell'istruttoria di cui al precedente articolo 4.

2. Il relativo provvedimento assessoriale è comunicato all'Istituto di credito e all'operatore interessato.

Art. 6.

1. I mutui agevolati vengono concessi ad un tasso di interesse e ad un tasso di mora, comprensivi di ogni onere e spesa, pari a quelli applicati sugli interventi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66.

2. Hanno durata quinquennale, con preammortamento di un anno, e sono concessi in misura non superiore al 50 per cento del costo globale di investimento riconosciuto fino a lire 1.000.000.000 ed in misura non superiore al 30 per cento per la parte eventualmente eccedente.

3. Tali misure sono elevate rispettivamente al 75 per cento ed al 50 per cento per le iniziative promosse da cooperative e da consorzi.

Art. 7.

1. L'attività preparatoria, esecutiva e di controllo sui mutui è delegata al Credito Industriale Sardo, che è investito di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, con facoltà pertanto di sottoscrivere contratti ed atti di qualsiasi natura relativi alle operazioni deliberate ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

1. Tutti gli atti concernenti la gestione del fondo sono registrati in apposita contabilità, separata e distinta da quella del Credito Industriale Sardo.

2. Semestralmente, a cura dello stesso Istituto, verrà trasmessa all'assessorato regionale dell'industria una relazione sull'andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale.

3. All'assessorato regionale dell'industria sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Cagliari, 21 settembre 1993

C'ABRAS

94R0189

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1993, n. 61.

Contributi integrativi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 12 gennaio 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge persegue la finalità di sostenere le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 e del 27 settembre 1992, che non sono ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dal comma 2 dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 e dall'art. 8 del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito nella legge 1^a febbraio 1993, n. 25.

Art. 2.

Interventi finanziari

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la regione Liguria concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dalla presente legge, un contributo straordinario a fondo perduto alle imprese alluvionate a fronte dei danni subiti.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 2 le imprese esercenti attività industriale, artigianale, commerciale, turistica, di servizio e di pesca, nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471 convertito nella legge 1^a febbraio 1993, n. 25, entro i seguenti limiti massimi:

a) in misura corrispondente a quella prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 6130 in data 28 dicembre 1992, a concorso dei danni di importo fino a 150 milioni di lire;

b) in misura del 15 per cento a concorso dei danni ulteriori fino a 300 milioni di lire;

c) in misura del 10 per cento a concorso dei danni ulteriori fino a 2 miliardi di lire.

Art. 4.

Danni ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i danni subiti dalle opere murarie, dalle attrezzature, dai macchinari e dalle scorte. I danni alle scorte sono ammissibili per una quota pari all'80 per cento.

Art. 5.

Modalità di accesso alla contribuzione

1. Per poter ottenere i contributi, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare domanda alla regione Liguria entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La domanda, a firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, deve essere corredata all'atto della presentazione dei seguenti documenti:

a) perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da altri enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il nesso causale tra gli eventi alluvionali di cui all'art. 1 ed i danni subiti dall'impresa;

c) certificato di iscrizione nel registro delle ditte rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l'impresa;

d) dichiarazione sostitutiva attestante che non sono state ottenute le provvidenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471 convertito nella legge 1^a febbraio 1993, n. 25;

e) relazione a firma del legale rappresentante dell'impresa illustrante la natura e la rilevanza degli interventi autonomamente assunti dall'impresa per assicurare la ripresa e la prosecuzione dell'attività economica colpita.

3. Le imprese sono tenute a fornire alla Giunta regionale, qualora richiesto, ogni chiarimento utile ai fini della valutazione della domanda di contributo.

4. All'erogazione dei contributi di cui alla presente legge si provvede con decreto del presidente del Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale che determini criteri, entità, forme, modalità e priorità dell'erogazione stessa.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio un rendiconto dei contributi erogati, contenente l'indicazione analitica delle imprese che hanno presentato istanza di ammissione ai contributi e di quelle che hanno ottenuto l'erogazione dei contributi stessi.

Art. 6.

Decadenza dalla contribuzione

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone, con proprio decreto, la decadenza dal contributo concesso qualora esso sia stato indebitamente percepito, o sia stato cumulato con altri contributi disposti dallo Stato, dalla Regione o da enti pubblici, per lo stesso titolo, o non sia stato utilizzato per le finalità previste dalla presente legge.

2. A tal fine il decreto presidenziale di cui all'art. 5 comma 4 individua le opportune misure di verifica e di controllo.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993:

riduzione di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0200 «Stipendi, assegni e contributi per il personale della Giunta, C.R.F.P. e CO.RE.CO»;

riduzione di L. 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9580 «Fondo di riserva per spese impreviste»;

istituzione del capitolo 8842 «Contributi integrativi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre 1992 con lo stanziamento di L. 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa».

* Art. 8.

Norma transitoria

1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 1993

FERRERO

94R0152

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 62.

Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 12 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 11

1. L'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Aggiunta di articolo

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

Disposizioni urbanistiche

1. In sede di formazione o di revisione dello strumento urbanistico generale a norma della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, come modificata dalla legge regionale 10 novembre 1992, n. 30, i comuni sono tenuti a dettare la disciplina urbanistico-edilizia delle strutture ricettive che, fondandosi su una preventiva analisi della capacità ricettiva complessiva del comune, alla luce sia della esistente dotazione sia dei prevedibili fabbisogni futuri, contiene in ogni caso la specifica ripartizione percentuale della suddetta capacità ricettiva fra le diverse categorie di strutture ricettive realizzabili nelle zone omogenee del territorio comunale, con la individuazione delle singole quote da destinare ai vari tipi di aziende che costituiscono la ricettività alberghiera e quella all'aria aperta.

2. La realizzazione di aziende ricettive, sia alberghiere che all'aria aperta, è assentita dal sindaco in conformità alla disciplina urbanistico-edilizia all'uopo stabilita nello strumento urbanistico generale del comune interessato a norma del comma 1.

3. Il mutamento di una struttura ricettiva già esistente in una di quelle previste dalla presente legge, fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 16, è assentito dal sindaco mediante rilascio del prescritto titolo edilizio in conformità alla disciplina urbanistico-edilizia di cui al comma 1 e fino alla concorrenza, in ogni caso, delle percentuali sopra indicate».

Art. 2.

Modifica dell'art. 15.

1. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 15 della legge regionale 28 marzo 1993, n. 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Fino a quando non si addivine, in sede di formazione o revisione dello strumento urbanistico generale all'adeguamento o all'integrazione dello stesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 18-bis della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, i comuni sono tenuti ad effettuare puntuali analisi della capacità ricettiva complessiva comunale riferita alle dotazioni esistenti ed a quelle previste nello strumento urbanistico generale vigente, da raffrontare con i prevedibili fabbisogni futuri, e quindi a formulare un programma contenente la specifica ripartizione percentuale della suddetta capacità ricettiva fra le diverse categorie di strutture ricettive, con la individuazione delle singole quote da destinare ai vari tipi di aziende che costituiscono le ricettività alberghiera e all'aria aperta.

4-bis. Il programma di cui al comma 4, accompagnato da una relazione illustrativa e dai necessari elaborati tecnici esplicativi, è approvato dal Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso infruttuosamente tale termine il programma si intende approvato.

5. In attesa dell'adeguamento o dell'integrazione di cui al comma 4, non sono assentibili:

a) i mutamenti di tipologia delle aziende ricettive esistenti, ad eccezione dei casi di cui all'art. 6 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, e con i limiti ivi indicati;

b) la realizzazione di nuove strutture ricettive, fatta eccezione per quelle costituite da alberghi o campeggi, da assentire comunque nel rispetto della disciplina urbanistico-edilizia vigente nella zona di intervento.

6. I parchi per vacanza sono esclusi da ogni forma di incentivazione».

Art. 3.

Deroghe

1. Sono fatte salve dall'applicazione delle limitazioni e dei divieti stabiliti nell'art. 15, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7, gli interventi edilizi che alla data del 25 febbraio 1993 risultavano previsti in strumenti urbanistici attuativi già approvati e divenuti efficaci, nonché quelli alla stessa data già assentiti mediante rilascio del prescritto titolo edilizio, ancorché i relativi lavori non siano stati iniziati al momento di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 28 dicembre 1993

FERRERO

94R0153

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1993, n. 63.

Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 2 del 12 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE
AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA

Art. 1.

Autorizzazione alla ricerca

1. Qualunque intervento finalizzato alla ricerca di materiali di cava di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, volto ad accertare la qualità, la consistenza e la economicità del giacimento per un possibile sfruttamento, è subordinato a preventiva autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione di cui al primo comma è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, sentito il comune interessato per territorio, esclusivamente all'interno di zone che non risultino incompatibili sulla base delle indicazioni di piani territoriali a livello regionale e locali anche soltanto adottati e di particolari disposizioni legislative.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

1. Il soggetto interessato all'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca deve presentare apposita domanda con allegata la seguente documentazione:

a) titolo da cui risulta la disponibilità dei fondi interessati all'intervento di ricerca;

b) relazione tecnico-economica indicante le finalità dell'intervento proposto, le modalità di esecuzione del programma di ricerca ed i relativi mezzi da impiegare;

c) cartografia in scala 1:10.000 della zona relativa agli interventi programmati;

d) piano topografico in scala non inferiore a 1:500, con l'indicazione degli interventi da effettuarsi;

e) planimetria catastale dei fondi interessati agli interventi di ricerca.

Art. 3.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione alla ricerca può essere accordata per una durata non superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per lo stesso periodo, previa constatazione da parte della Regione dei lavori eseguiti e dei risultati ottenuti.

2. L'autorizzazione deve inoltre contenere:

a) le modalità da seguire per la realizzazione delle indagini;

b) la specificazione degli interventi relativi alla sistemazione dei luoghi interessati all'attività di ricerca, nel caso di cui all'art. 5;

c) l'ammontare della cauzione, prestata anche con fidejussione bancaria o assicurativa, che deve essere versata alla Regione a garanzia degli adempimenti di cui alla lettera b) in misura non inferiore a L. 30.000.000 e non superiore a L. 90.000.000.

Art. 4.

Divieto di commercializzazione

1. Nella esecuzione degli interventi di ricerca di cui agli articoli precedenti è fatto divieto assoluto di effettuare lavori di coltivazione tesi all'asportazione di materiali finalizzata alla loro commercializzazione.

Art. 5.

Obbligo di ripristino

1. Il titolare dell'autorizzazione alla ricerca, entro sei mesi dalla scadenza della stessa, può presentare alla Regione domanda di coltivazione, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 10 aprile 1979 n. 12. Trascorso inutilmente il termine di sei mesi, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla esecuzione degli interventi tesi al ripristino totale dei luoghi interessati dalla ricerca medesima, con le modalità e le indicazioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Art. 6.

Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme di cui agli articoli 1, 4 e 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 4.000.000 a L. 18.000.000, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo comma si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni.

Capo II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1979, N. 12 «NORME SULLA DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVI E TORBIERE».

Art. 7.

Sostituzione degli articoli 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies

1. L'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1983, n. 4, è sostituito dal seguente:

«Art. 2:

1. L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cavi e torbiere è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione di uno specifico piano regionale territoriale delle attività di cava. Tale piano è elaborato sulla base di studi ed indagini geologiche e socio-economiche, nonché sulla base del piano territoriale di coordinamento paesistico. Esso individua, con riferimento a tutto o a parte del territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita attività di coltivazione di cavi e torbiere.

2. Successivamente all'entrata in vigore di detto piano, le autorizzazioni per l'esercizio di attività estrattive potranno essere rilasciate esclusivamente in conformità alle indicazioni del piano stesso.

3. Il piano regionale territoriale delle attività di cava ha la durata massima di dieci anni, salvo eventuali variazioni alle indicazioni dello stesso che possono essere effettuate, qualora la Regione ne ravvisi la necessità, per la tutela di un pubblico interesse.

4. L'entrata in vigore del piano comporta la prevalenza automatica delle prescrizioni e dei vincoli ivi contenuti nei confronti degli atti di pianificazione territoriale delle province, nonché degli strumenti urbanistici comunali.

5. Il piano, oltre ad individuare le zone nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività estrattiva, deve contenere tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentire l'attuazione del piano stesso.

6. Il piano deve comunque indicare:

a) le sostanze minerali oggetto di coltivazione;

b) le modalità e le condizioni per l'esercizio delle attività estrattive, compresi gli interventi volti alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera;

- c) la disciplina delle eventuali discariche;
- d) le fasce di rispetto delle aree direttamente interessate;
- e) gli schemi viari di collegamento alla rete stradale;
- f) i parametri edilizi per i fabbricati di servizio;
- g) le metodologie da adottarsi per la sistemazione dei suoli ai fini del recupero ambientale».

2. Gli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della legge regionale n. 12/1979, introdotti dall'art. 1 della legge regionale n. 4/1983, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 2-bis:

1. Il progetto del piano regionale territoriale delle attività di cava è adottato, sentito il Comitato tecnico urbanistico, di cui alla legge regionale 24 maggio 1972, n. 8, e la Commissione tecnico scientifica per l'ambiente naturale, di cui alla legge regionale 18 marzo 1985, n. 12, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore incaricato.

2. Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e su almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale o nazionale.

3. Il progetto di piano è trasmesso alle province ed ai Comuni il cui territorio è interessato dal piano medesimo: i Comuni, previo avviso da affiggersi all'Albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositarlo nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Ciascun comune, nei successivi novanta giorni, trasmette alla Regione e partecipa alla Provincia competente la deliberazione consiliare con la quale formula il proprio parere, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni presentate.

4. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo comma, le province interessate esprimono il proprio parere mediante deliberazione del Consiglio provinciale e lo trasmettono alla Regione.

5. La Giunta, nei novanta giorni successivi al ricevimento dei pareri di cui ai commi precedenti o all'infinito decorso dei termini ivi stabiliti, sentito il Comitato tecnico urbanistico regionale, propone al Consiglio l'approvazione del piano, tenuto conto delle valutazioni come sopra espresse.

6. Il piano regionale territoriale delle attività di cava è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.

7. La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso almeno su tre giornali quotidiani a maggiore diffusione regionale o nazionale ed un esemplare del piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, nonché presso l'ufficio regionale competente.

8. La procedura di cui ai precedenti commi si applica anche nel caso in cui il progetto di piano comporti variante al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico ed assorba gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, ferma restando, peraltro, la necessità che, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 6/91 la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto contenga specifiche valutazioni di ammissibilità delle relative scelte sotto il profilo degli interessi paesistici e venga assunta di concerto con l'Assessore all'urbanistica.

Art. 8.

Modificazione dell'art. 3

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1979 è sostituito dal seguente comma:

«2. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo comprendente le fasi del ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava o della torbiera, con particolare riferimento alle zone oggetto di coltivazione, agli interventi volti a contenere l'impatto ambientale, alle discariche dei prodotti di risulta, agli accumuli provvisori dei materiali, agli impianti di trattamento e di lavorazione ricompresi nell'ambito del

ciclo produttivo, alle strade di accesso ed alle piste di servizio, nonché agli interventi relativi alla sistemazione dei siti e al recupero ambientale, durante e al termine della coltivazione. Le modalità esecutive dell'attività estrattiva sono disciplinate dall'autorizzazione regionale e dalle norme in materia di polizia mineraria, igiene e sicurezza del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128».

2. Dopo l'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 12/1979, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis L'autorizzazione regionale non può avere durata superiore a dieci anni: la stessa può essere prorogata, con le medesime modalità previste per il rilascio, su richiesta dell'interessato qualora sia stata verificata l'avvenuta ottemperanza agli obblighi stabiliti nell'originario provvedimento autorizzativo e non risulti contrasto con sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

3-ter In relazione a sopravvenute esigenze di interesse pubblico, particolarmente riferite a problematiche ambientali, la Giunta regionale può disporre ulteriori prescrizioni e varianti modificative ai progetti autorizzati.

3-quater L'estrazione, con scavi a cielo aperto, di sabbie e ghiaie al fine della loro commercializzazione, è a tutti gli effetti attività estrattiva sottoposta alla presente normativa, nonché al disposto del piano di bacino riferito al territorio interessato.

3-quinquies Non è soggetta ad autorizzazione l'attività estrattiva conseguente ad interventi sul territorio debitamente autorizzati, purché il materiale estratto sia smaltito in discarica.

Tuttavia, tale materiale può essere eventualmente commercializzato purché non superi la quantità massima complessiva di 3.000 mc.

3-sexies Nell'ipotesi di cui al comma 3-quinquies, qualora il materiale oggetto di commercializzazione rivesta particolare pregio e superi la quantità ivi prevista, deve essere richiesta l'autorizzazione di cui alla presente legge in deroga al piano regionale territoriale delle attività di cava».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 12/1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 6:

1. L'autorizzazione all'esercizio di nuova attività di cava o torbiera è rilasciata dalla Giunta regionale con unico provvedimento secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1991, n. 20. Copia dell'autorizzazione è trasmessa al Ministero dell'ambiente e al comune interessato per territorio.

2. Ogni variazione al programma di coltivazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale con le procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di cava e torbiera, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 10.

Inserimento dell'art. 6-bis

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 12/1979, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis:

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a versare al comune o ai comuni interessati per territorio un contributo commisurato al tipo e alla quantità del materiale estratto in ciascun anno solare, applicando i seguenti parametri:

- a) materiali da taglio e da rivestimento: lire 450 a tonnellata;
- b) materiali per usi chimico-industriale, edile stradale e per manufatti: lire 750 a tonnellata;
- c) sabbie e ghiaie da terreno alluvionale: lire 3.000 a tonnellata.

2. Il comune o i comuni interessati sono indicati in sede di autorizzazione all'attività estrattiva; tale provvedimento stabilisce, altresì, la percentuale di suddivisione del contributo, tenendo conto della prevista utilizzazione dei rispettivi territori per opere e attività di servizio a quella estrattiva.

3. Il contributo deve essere versato entro sei mesi dalla scadenza dell'anno di riferimento.

4. All'uopo il titolare dell'autorizzazione e i comuni interessati per territorio sono tenuti a stipulare apposita convenzione nella quale devono, tra l'altro, essere precisate le modalità relative alla verifica da parte del comune delle quantità estratte, nonché al pagamento del contributo.

5. I comuni interessati sono tenuti a utilizzare i contributi per interventi di riqualificazione ambientale del proprio territorio.

6. I parametri di cui al primo comma sono aggiornati automaticamente ogni anno applicando le variazioni dell'indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno precedente.

7. La convenzione deve essere stipulata entro sei mesi dal rilascio delle nuove autorizzazioni in conformità allo schema allegato alla presente legge.

8. L'inosservanza di tale termine comporta la sospensione dell'autorizzazione fino alla data di stipula della convenzione stessa».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 12/1979, come modificato dalla legge regionale n. 4/1983, è sostituito dal seguente:

«Art. 7:

1. Fino all'approvazione del piano regionale territoriale delle attività di cava, l'ampliamento o comunque la modifica del complesso estrattivo già oggetto di autorizzazione regionale è ammesso fino ad un massimo del 25 per cento dell'intervento autorizzato nel rispetto delle previsioni contenute nel piano territoriale di coordinamento paesistico, qualora sia accertata la necessità di approvvigionamento di materia prima da parte dell'impresa esercente e previa verifica di ufficio della sua compatibilità urbanistica.

2. Nei casi di non compatibilità di cui all'art. 11, comma 4, gli interventi di cui al comma 1 sono assentibili dalla Regione previa deliberazione del Comune avente valore, caratteristiche e contenuto di adozione di variante alla strumentazione urbanistica, non soggetta alla pubblicazione di cui all'art. 9 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. L'autorizzazione della Giunta regionale, da rilasciarsi previo parere del Comitato tecnico urbanistico, ha valore di approvazione della variante medesima, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8 e successive modificazioni».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 12/1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 9:

1. Le opere edilizie ricomprese nel ciclo produttivo, le strade di accesso, escluse le piste di servizio, comunque concesse all'attività estrattiva, sono soggette, oltre che alla preventiva autorizzazione regionale di cui all'art. 3, a concessione o ad autorizzazione edilizia da parte del sindaco.

2. Il rilascio della concessione edilizia, qualora prescritto a norma del comma 1, è comunque dovuto ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione stabiliti dal comune sulla base delle tabelle parametriche di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 1977, n. 150, e successive modificazioni. Le modalità esecutive relative agli interventi edilizi di cui al primo comma sono specificate nella relativa concessione od autorizzazione edilizia rilasciata dal sindaco».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 10

1. L'art. 10 della legge regionale n. 12/1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 10:

1. L'autorizzazione regionale contiene tra l'altro:

a) la verifica dei titoli di disponibilità dei fondi interessati all'attività estrattiva;

b) le prescrizioni ed i vincoli ai quali l'attività estrattiva è sottoposta, in applicazione dei principi di cui all'art. 4, con particolare riferimento alle opere di sistemazione del suolo e del soprassuolo, ai fini di minimizzare l'impatto ambientale durante l'attività estrattiva e di realizzare un'efficace risistemazione dei siti al termine della coltivazione;

c) l'ammontare della garanzia per le finalità di cui alla lettera b), è determinata e motivata in relazione alla tipologia e alla estensione dell'intervento programmatico, e prestata anche con fidejussione bancaria o assicurativa, in misura non inferiore a L. 60.000.000 e non superiore a L. 600.000.000, a garanzia delle opere di sistemazione del suolo, prima della consegna dell'autorizzazione all'interessato;

d) le condizioni e le modalità di restituzione della garanzia prestata;

e) l'obbligo di stipula da parte del titolare dell'autorizzazione dell'apposita convenzione di cui all'art. 6-bis, quarto comma, con i comuni interessati per territorio.

2. Qualora l'ammontare delle spese per le opere di sistemazione del suolo superi quello della garanzia e le opere stesse non siano state eseguite dagli obbligati, questi sono tenuti a sopportarne l'onere per la parte eccedente.

3. Per le attività estrattive che si svolgono in sotterraneo non è richiesto il versamento della garanzia qualora, per l'esercizio delle medesime, non siano previsti l'apertura di nuovi imbocchi o la realizzazione di piste di servizio o di discariche esterne dei prodotti di risulta.

4. Qualora l'esercizio delle attività di cui al terzo comma possa determinare danni all'ambiente esterno, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 113 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128».

Art. 14

Sostituzione dell'art. 15

1. L'art. 15 della legge regionale n. 12/1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 15:

1. La Giunta regionale adotta il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui sia stata riscontrata una inadempienza alle prescrizioni ed ai vincoli stabiliti nel provvedimento autorizzativo di portata tale da compromettere la realizzazione definitiva dell'intervento autorizzato, nonché, per le altre inadempienze, nei casi di recidiva reiterata.

2. La decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge è deliberata previa contestazione agli interessati che, entro trenta giorni, possono presentare controdeduzioni.

3. L'autorizzazione può essere revocata per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'autorizzazione deve essere revocata qualora emerga, a causa di nuove disposizioni legislative e di disposizioni contenute in piani territoriali di coordinamento, la mancanza di taluno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione regionale».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 25

1. L'art. 25 della legge regionale n. 12/1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 25:

1. L'esercizio di attività di cava e torbiera in mancanza di autorizzazione della Regione è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da L. 6.000.000 a L. 18.000.000, fermo restando l'onere del ripristino dei luoghi interessati.

2. L'inosservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nell'autorizzazione regionale, qualora non ne comporti la decadenza, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 3.000.000 a L. 18.000.000.

3. La mancata o inesatta comunicazione dei dati statistici di cui all'art. 24, primo comma, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.

4. La violazione al disposto dell'art. 23, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 6.000.000.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 28

1. L'art. 28 della legge regionale n. 12/1979 è sostituito dal seguente:

«Art. 28:

1. La vigilanza in materia di cave e torbiere è esercitata da dipendenti regionali incaricati con decreto del Presidente della Giunta regionale; ai quali è rilasciato apposito tessero di riconoscimento.

2. La vigilanza è esercitata inoltre sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, igiene e sicurezza sul lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e 9 aprile 1959, n. 128.

3. I soggetti incaricati della vigilanza, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di polizia giudiziaria in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e dell'art. 57, comma 3 del c.p.p.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Direzione dei lavori per l'esercizio di attività di cava e torbiera

1. La direzione dei lavori per le attività di cava di cui agli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, deve essere assicurata da un tecnico professionalmente qualificato che curi il rispetto delle norme sulla sicurezza e la corretta esecuzione dei lavori autorizzati.

2. Nel caso di attività estrattive aventi un numero di addetti non superiore a cinque, la direzione dei lavori fino ad un massimo di cinque attività, può essere affidata ad un unico tecnico qualificato.

3. Deve intendersi tecnico professionalmente qualificato l'ingegnere o il geologo abilitati all'esercizio della professione e il perito minerario. Possono intendersi tecnici qualificati anche periti industriali e geometri, purché attestino di possedere specifica competenza in materia di attività minerarie. L'attestazione e la relativa documentazione probatoria deve essere allegata alla denuncia di esercizio di cui all'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.

Art. 18.

Norme per la verifica della sicurezza e per la tutela dagli inquinamenti

1. Per le attività di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi, per la effettuazione degli interventi indicati all'art. 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 428, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi redatti ai sensi dell'art. 3 della stessa legge.

2. Alle indennità spettanti ai professionisti incaricati delle verifiche provvede direttamente il soggetto utente delle prestazioni.

3. In materia di inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, le autorizzazioni sono di competenza della Regione, mentre i controlli sulle emissioni delle singole attività estrattive sono svolti dalla Provincia competente per territorio.

Art. 19.

Esercizio di nuova attività di cava e torbiera

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'art. 7, non può essere rilasciata autorizzazione per l'esercizio di una nuova attività di cava e torbiera.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle attività estrattive che si svolgono in sotterraneo, qualora siano ricomprese in zone non vietate dalle indicazioni del piano territoriale di coordinamento paesistico.

3. Fino all'approvazione del piano regionale territoriale delle attività di cava non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, sesto e settimo comma, della legge regionale n. 12/1979, così come modificato dalla presente legge.

Art. 20.

Norme concernenti le attività di cava e torbiera già autorizzate

1. La revisione dei depositi cauzionali già prestati a seguito di autorizzazione rilasciata dalla Regione, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale entro un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari di attività di cava e torbiera in esercizio devono provvedere a nominare il direttore dei lavori con i requisiti, di cui all'art. 17 entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge; tale termine può essere prorogato, a richiesta, per un massimo di sei mesi.

3. Per le cave già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, la relativa autorizzazione ha validità rispetto a tale data:

a) di anni cinque per quelle autorizzate o modificate entro l'anno 1985;

b) di anni sette per quelle autorizzate o modificate entro l'anno 1988;

c) di anni dieci per quelle autorizzate o modificate successivamente all'anno 1988.

Per le attività di cava che non saranno ricomprese nel piano di cui all'art. 7, la relativa durata, comunque nei limiti massimi di cui sopra, sarà disciplinata dalle norme di attuazione del piano stesso.

4. Per le cave già autorizzate la convenzione di cui all'art. 10 deve essere stipulata, secondo le modalità ivi indicate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La convenzione di cui all'art. 10 deve essere stipulata in conformità allo schema di cui all'allegato alla presente legge.

Art. 21.

Delega alle province

1. Entro un anno dall'adozione del piano territoriale regionale delle attività di cava di cui all'art. 7, la Giunta regionale propone al Consiglio un testo unico sulle cave e torbiere nell'ambito del quale vengono disciplinate le procedure e i contenuti della delega alle province di tutte le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni nonché la vigilanza in materia di cave e torbiere.

Art. 22.

Norma transitoria

1. Il primo progetto del piano regionale territoriale dell'attività di cava è adottato dalla Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 dicembre 1993

FERRERO

(Omissis).

94R0154

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1994, n. 1.

Interventi regionali per far fronte agli eventi alluvionali dei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 del 26 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria destina complessivamente lire 9.400 milioni per provvedere ad interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993 relativamente alla tutela dell'ambiente, alla difesa del suolo e alle piccole e medie imprese.

Art. 2.

Interventi per le opere pubbliche

1. La Regione destina lire 7 miliardi ad integrazione di quanto stanziato dallo Stato per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 7 ottobre 1993 n. 401.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è ripartito con i criteri stabiliti per la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 401/1993.

Art. 3.

Attrezzature protezione civile

1. La Giunta regionale provvede al potenziamento, con riferimento anche ai collegamenti esterni con gli altri soggetti interessati, delle attrezzature della protezione civile regionale con lo stanziamento di lire 400 milioni.

Art. 4.

Interventi per le attività economiche

1. Al fine di consentire alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 401/1993, di usufruire tempestivamente di prefinanziamenti agevolati, in attesa di ottenere i contributi o le anticipazioni previste dagli articoli 3 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1991, n. 1334, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1992, n. 50, nonché i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590), la Regione concede contributi alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A.

2. La F.I.L.S.E. utilizza i contributi come segue:

a) lire 1.200 milioni per la costituzione di un fondo di garanzia, anche in concorso con altri Enti pubblici e privati, sui prefinanziamenti di cui al comma 1 concessi dalle banche convenzionate ai sensi dell'articolo 8;

b) lire 800 milioni per la costituzione di un fondo, anche in concorso con altri Enti pubblici o privati, per la concessione di contributi in conto interessi, sui prefinanziamenti di cui al comma 1.

3. I prefinanziamenti di cui al comma 1 possono essere altresì accordati alle piccole medie imprese colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 1991 indicate all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 (Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 ed altre calamità naturali) ed indicate nei Comuni liguri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1993.

Art. 5.

Soggetti beneficiari, limiti e modalità

1. Le provvidenze di cui all'articolo 4 possono essere concesse a favore di piccole e medie imprese aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 1^a giugno 1993.

2. I prefinanziamenti assistibili dalle provvidenze di cui all'articolo 4 devono essere concessi dalle banche ad un tasso preferenziale definito nella convenzione di cui all'articolo 8, non possono avere durata superiore a due anni e non possono essere di ammontare superiore all'ottanta per cento del danno accertato se questo è di importo fino a 500 milioni e al sessanta per cento se il danno è superiore a tale limite. Il prefinanziamento non può comunque essere superiore a 1.500 milioni.

3. L'ammontare del danno deve essere accertato con perizia asseverata.

Art. 6.

Proroga della garanzia

1. A favore delle imprese che, pur avendone diritto, non abbiano ottenuto la liquidazione delle provvidenze di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 1334/1991, convertito dalla legge n. 50/1992 o alle provvidenze di cui all'articolo 9, comma 2 della legge n. 198/1985, la garanzia concessa sui prefinanziamenti di cui all'articolo 4 è prorogata per un massimo di tre anni a fronte di operazioni di consolidamento dei prefinanziamenti stessi.

Art. 7.

Contributi in conto interessi

1. Il contributo in conto interessi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è fissato nel tre per cento annuo.

Art. 8.

Criteri operativi

1. I criteri di operatività del fondo di garanzia e del fondo per contributi in conto interessi e il riconoscimento alla F.I.L.S.E. S.p.A. delle spese di funzionamento dei fondi stessi, sono disciplinati da apposita convenzione stipulata tra la Regione, la F.I.L.S.E. e gli altri Enti eventualmente partecipanti entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. La convenzione è approvata dalla Giunta regionale.

2. La F.I.L.S.E. definisce convenzionalmente con le banche le modalità tecniche di funzionamento dei fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4. A tale convenzione possono aderire i Consorzi e le Cooperative di garanzia collettiva fidi per cooperare alle finalità dei fondi stessi ed in particolare per consentire che i finanziamenti alle imprese alluvionate già concessi dalle banche e garantiti dai Consorzi e dalle Cooperative precitati, possono essere convertiti nei prefinanziamenti di cui all'articolo 4.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve assicurare che le garanzie ed i contributi in conto interessi a valere sui fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 siano riservati per il quaranta per cento all'industria, per il trenta per cento al commercio, per il trenta per cento all'artigianato ed agli altri settori di attività indicati all'articolo 4 del decreto-legge n. 401/1993. Sono possibili scostamenti da tali percentuali in relazione all'effettivo utilizzo delle garanzie e dei contributi da parte dei diversi settori produttivi, da verificarsi periodicamente.

4. La F.I.L.S.E. trasmette alla Giunta Regionale ogni semestre una dettagliata relazione sulla operatività dei fondi.

5. Esaurite le finalità istitutive, i contributi per la costituzione dei fondi non utilizzati, comprensivi degli interessi maturati sugli stessi e dedotti i compensi dovuti alla F.I.L.S.E. ai sensi della convenzione di cui al comma 1, sono restituiti alla Regione che è tenuta ad impiegarli per analoghe finalità.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993:

(*Omissis*).

2. Agli eventuali oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Le somme restituite alla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 5 saranno introitate nello stato di previsione dell'entrata al capitolo 2525 «Recupero di somme già erogate sui capitoli di spesa del bilancio regionale e non utilizzate dal destinatario».

4. Gli allegati numeri 9 e 11 alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 41 «Assessment del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 1993» a seguito della presente legge sono modificati e allegati alla presente legge.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 gennaio 1993

FERRERO

(*Omissis*).

94R0186

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 del 26 gennaio 1994*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia stato approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1994, il bilancio della Regione Liguria per l'anno

finanziario 1994 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte con provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 che entrano in vigore nell'anno 1994 e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, e nei limiti e modalità stabiliti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 «Norme in materia di bilancio e contabilità» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 12 gennaio 1994

FERRERO

94R0187

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1994, n. 3.

Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 3 del 26 gennaio 1994*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione detta norme di organizzazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate di cui agli articoli 14 e 15 del decreto medesimo.

Art. 2.

Destinatari delle funzioni

1. La Regione concede il riconoscimento ed esercita le funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni private che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria nei casi e secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 3.

Funzioni di competenza regionale

1. Ai sensi delle disposizioni previste dal codice civile, le funzioni amministrative di cui all'articolo 2 riguardano:

a) il riconoscimento di personalità giuridica privata;

b) la approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) l'autorizzazione all'acquisto di beni immobili, alla accettazione di donazioni o eredità, al conseguimento di legati;

d) la sospensione della esecuzione delle deliberazioni;

e) la dichiarazione di estinzione della persona giuridica;

f) la devoluzione dei beni residuali della liquidazione.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte nei confronti delle persone giuridiche private.

3. Nei confronti delle sole fondazioni vengono esercitate le seguenti ulteriori funzioni:

a) controllo sull'amministrazione delle fondazioni;

b) coordinamento di attività e unificazione di amministrazione di più fondazioni;

c) trasformazione delle fondazioni.

Art. 4.

Organi competenti alla adozione di provvedimenti

1. I provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, ed *f)* e di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *b)* e *c)*, sono adottati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 comma 1, lettera *c)*, sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

Riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato

1. La domanda di riconoscimento di una persona giuridica privata deve essere sottoscritta dal Presidente della istituzione ed essere indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da idonea documentazione;

c) relazione sulla attività svolta o su quella che l'istituzione intende svolgere;

d) copia autentica della deliberazione dell'organo, competente ai sensi di statuto, concernente la volontà di formulare istanza di riconoscimento;

e) ogni altra documentazione utile ad individuare gli ambiti territoriali di intervento nonché gli scopi della istituzione ed i mezzi patrimoniali per provvedervi.

Art. 6.

Condizioni per la concessione del riconoscimento

1. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti in conformità alle norme del codice civile in materia di persone giuridiche e prevedere gli strumenti idonei per il buon andamento e la corretta gestione amministrativa della istituzione.

2. Il riconoscimento è subordinato alla valutazione dell'opportunità dello stesso in relazione allo scopo, tenuto conto del campo di attività nel quale l'istituzione opera e della congruità della situazione finanziaria e patrimoniale rispetto ad esso.

3. Il riconoscimento di personalità giuridica delle fondazioni può, oltre che su istanza degli interessati, essere disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 2, comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 7.

Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto

1. La domanda di approvazione di modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere sottoscritta dal Presidente della istituzione e indirizzata al Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla deliberazione delle modifiche stesse.

2. Alla domanda deve essere allegata la copia autentica della deliberazione di modifica, approvata dall'organo competente ai sensi dello statuto vigente, attestante anche il rispetto delle maggioranze qualificate individuate dall'articolo 21 del codice civile od in particolare dallo statuto medesimo.

Art. 8.

Acquisto di beni immobili

1. La domanda di autorizzazione ad acquistare beni immobili, sottoscritta dal Presidente dell'istituzione, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e deve contenere in allegato:

a) copia autentica della deliberazione, dell'organo competente ai sensi di statuto, di acquisto del bene;

b) relazione concernente l'entità, le condizioni e la opportunità dell'acquisto ai sensi dell'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nonché la destinazione data all'immobile;

c) perizia giurata concernente il valore del bene oggetto di acquisto;

d) documentata relazione illustrativa dello stato patrimoniale della istituzione.

2. La Regione acquisisce la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale competente per territorio concernente la congruità del valore indicato per il bene oggetto di acquisto.

Art. 9.

Accettazione di donazioni eredità e legati

1. La domanda di autorizzazione ad accettare donazioni, eredità e legati, sottoscritta dal Presidente dell'istituzione, è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e deve contenere in allegato:

a) copia autentica dell'atto pubblico di donazione o del verbale di pubblicazione del testamento;

b) copia autentica della deliberazione dell'organo, competente per statuto, relativa alla accettazione della donazione, eredità o legato;

c) relazione concernente l'opportunità e la destinazione del bene oggetto della accettazione;

d) perizia giurata concernente il valore dei beni immobili oggetto di donazione, eredità o legato;

e) documentata relazione illustrativa dello stato patrimoniale della istituzione.

2. Le autorizzazioni ad accettare eredità e legati sono rilasciate soltanto dopo aver assunto, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le opportune informazioni e sentite le persone alle quali sarebbero devoluti i beni lasciati alla persona giuridica, mediante avviso pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del regio decreto 26 luglio 1896, n. 361 nell'albo del comune in cui si è aperta la successione.

Art. 10.

Estinzione delle persone giuridiche e devoluzione dei beni residuali

1. L'istanza per la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche private, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve indicare l'esistenza di cause di estinzione prevista dall'articolo 27 commi 1 e 2 del codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi della istituzione.

2. L'estinzione può essere dichiarata su istanza del Presidente dell'istituzione, di qualunque interessato o d'ufficio.

3. Contestualmente alla dichiarazione di estinzione la Regione dispone in ordine alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 30 del codice civile ed alla devoluzione dei beni residuali come prevista dagli articoli 31 e 32 del codice civile.

Art. 11.

Vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

1. La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

2. A tal fine le fondazioni trasmettono alla Regione immediatamente dopo l'approvazione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

3. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Regione ogni documento o notizia loro richiesti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sul controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni esercitata ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Art. 12.

Albo regionale delle persone giuridiche private

1. Le istituzioni, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, sono iscritte in un apposito Albo, a libera visione, tenuto presso gli uffici della Giunta regionale.

Art. 13.

Pubblicità e comunicazione degli atti

1. I provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica, i provvedimenti di estinzione e quelli di trasformazione delle fondazioni sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

Art. 14.

Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 15 febbraio 1978 n. 13.

Art. 15.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 12 gennaio 1994

FERRERO

94R0188

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1994, n. 4.

Modifica dei termini previsti dall'articolo 9 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 «Norme per la classificazione delle aziende ricettive».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 4 del 16 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga

1. La validità della classificazione attribuita alle strutture ricettive ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 e successive modificazioni, è prorogata al 31 dicembre 1994.

Le operazioni di rinnovo sono espletate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 gennaio 1994

FERRERO

94R0252

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1994 n. 5.

Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 4 del 16 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi di lotta integrata, guidata e biologica contro le avversità delle piante coltivate e la produzione, conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli biologici con lo scopo di:

- a) ridurre l'impiego delle sostanze di sintesi in agricoltura;
- b) indirizzare gli operatori agricoli verso un corretto uso dei presidi sanitari;
- c) razionalizzare l'uso delle risorse ambientali e mantenere la fertilità del terreno;
- d) promuovere e tutelare la qualità delle produzioni dell'agricoltura biologica definita come attività agricola che impiega tecniche di coltivazione, di allevamento e di lavorazione rispondenti ai criteri di cui alle tabelle allegate alla presente legge in attuazione al regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modifiche e integrazioni.

Capo II

DISCIPLINA DELLA LOTTA INTEGRATA, GUIDATA E BIOLOGICA IN AGRICOLTURA

Art. 2.

Definizione

1. Per lotta integrata si intende la difesa delle piante coltivate dalle avversità mediante l'impiego coordinato di mezzi di lotta biologica, del miglioramento genetico, di pratiche agronomiche, di mezzi fisici e di prodotti naturali o di sintesi.

2. Per lotta guidata si intende il sistema messo in atto per prevedere e valutare i danni arrecati dalle malattie alle piante coltivate ed il conseguente utilizzo di adeguati mezzi di lotta nel momento tecnicamente ed economicamente più opportuno.

3. Per lotta biologica si intende il sistema volto alla sostituzione dei prodotti chimici di sintesi con organismi animali e vegetali e con sostanze da essi derivate.

Art. 3.

Programmi di lotta integrata, guidata e biologica

1. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la definizione e l'attuazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. Possono attuare programmi di lotta integrata, guidata e biologica i seguenti soggetti:

- a) associazioni di produttori agricoli;
- b) cooperative agricole;
- c) consorzi di produttori agricoli definiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del Codice civile.

2. I soggetti attuatori possono presentare agli enti delegati per i territori di loro competenza e, direttamente alla Regione, per i rimanenti territori, i relativi programmi di lotta integrata, guidata e biologica entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. I programmi devono indicare:

a) le aziende interessate dal programma di lotta e la loro localizzazione;

b) le colture interessate dal programma di lotta e la loro rispettiva estensione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle risorse idriche;

c) le malattie che si intendono combattere e il danno che esse arrecano alle colture;

d) la descrizione delle tecniche di lotta da adottare e di quelle eventualmente sostituite;

e) il nominativo delle persone incaricate di eseguire gli interventi qualora questi ultimi richiedano l'uso di preparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 223;

f) il nominativo del tecnico agricolo, iscritto all'albo della propria categoria ovvero operante ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1990 n. 13 responsabile del programma;

g) il preventivo di spesa.

4. I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare alla Regione, con un congruo anticipo, la data in cui saranno effettuati gli interventi previsti dal programma.

5. Gli enti delegati e la Regione sono incaricati dei controlli sulla regolare attuazione dei programmi anche attraverso la collaborazione di enti ed organismi presenti sul territorio quali l'Istituto regionale per la floricoltura, l'Istituto sperimentale per la floricoltura e le associazioni di produttori. La giunta regionale può disporre ulteriori controlli a campione sull'attuazione dei programmi medesimi.

Art. 5.

Contributi per la realizzazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica

1. Gli enti delegati e la Regione possono concedere contributi, per la realizzazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica contro le malattie delle piante coltivate, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base delle modalità fissate dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 3.

2. In particolare sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- a) acquisto di mezzi tecnici per la difesa e il monitoraggio del livello di infestazione;
- b) ammortamento di attrezzature agrimeteorologiche;
- c) spese di mano d'opera fornita dai soci qualificati;
- d) noleggio di attrezzature per i trattamenti;
- e) spese per progettazioni e assistenza per la realizzazione di interventi di lotta di cui al comma 1 da parte del responsabile del programma di cui all'articolo 4, lettera f).

Capo III

NORME ED INTERVENTI RELATIVI AL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

Art. 6.

Aziende agricole biologiche, miste e in conversione biologica

1. Si definisce azienda agricola biologica l'azienda che pratica da almeno due anni su tutta la sua superficie agricola e sugli allevamenti le tecniche e le procedure produttive rientranti nei criteri di cui alla allegata tabella A.

2. Si definisce azienda agricola in conversione biologica l'azienda che pratica su tutta la sua superficie agricola e sugli allevamenti le tecniche e i metodi di produzione rientranti nei criteri produttivi di cui alla allegata tabella A attraverso un piano di conversione della durata non inferiore a due anni.

3. Si definisce azienda agricola mista l'azienda che, evitando la commistione tra le diverse produzioni, pratica su una parte ben distinta della sua superficie agricola e degli allevamenti, anche attraverso un piano di conversione, le tecniche e le procedure produttive di cui alla allegata tabella A. La superficie rimanente, in coltivazione o in allevamento convenzionale, deve essere posta in conversione entro quattro anni a decorrere dalla data di adesione ad una associazione di cui all'articolo 9, salvo motivata proroga autorizzata dai servizi provinciali agro-alimentari, pena l'esclusione dall'associazione di appartenenza.

Art. 7.

Prodotti biologici

1. Si definisce prodotto ottenuto con metodo di produzione biologico e sottoposto al regime di controllo della regione Liguria, il prodotto, fresco o trasformato, ottenuto da aziende agricole biologiche, o miste o in conversione biologica site nel territorio regionale e appartenenti ad una associazione di cui all'articolo 9, nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge. I prodotti biologici sono individuati alla tabella B allegata alla presente legge.

2. Costituisce attività di lavorazione di prodotti biologici l'attività volta al trattamento dei prodotti, di cui al comma 1, attraverso metodologie di lavorazione che non utilizzino sostanze additive di sintesi, che siano conformi ai criteri di cui alla allegata tabella C e confezionati secondo i criteri di cui alla allegata tabella D. L'intera attività di lavorazione deve espletarsi nell'ambito delle aziende agricole produttrici o delle strutture associative purché site nel territorio regionale.

Art. 8.

Aree escluse dai benefici della legge per le produzioni biologiche

1. Sono esclusi dai benefici della presente legge i prodotti agricoli biologici ottenuti in aziende site:

a) in zone ad elevato rischio ambientale definite ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche e integrazioni;

b) entro un raggio di tre chilometri dal perimetro di grossi impianti industriali o termoelettrici, entro un chilometro dagli impianti di incenerimento di rifiuti, entro ottocento metri da cave, un chilometro a valle di discariche, e a distanze non inferiori a cento metri dalle autostrade, cinquanta metri dalle strade statali e provinciali, trenta metri dalle strade comunali e/o da coltivazioni di tipo convenzionale.

2. In via eccezionale la giunta regionale può autorizzare, in comprovata assenza di inquinanti e su richiesta di una delle associazioni di cui all'articolo 9, l'adesione a quest'ultima di aziende localizzate in zone di cui al comma 1. Tale autorizzazione viene rilasciata dalla giunta previo parere vincolante del competente Servizio Agro-alimentare e del comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 e successive modificazioni.

Art. 9.

Associazioni di produttori agricoli biologici

1. Costituisce associazione di produttori agricoli biologici, di seguito chiamata associazione, l'associazione di produttori, singoli o associati, titolari di aziende agricole, di cui all'articolo 6, site nel territorio regionale.

L'associazione deve avere sede legale nel territorio regionale e deve essere riconosciuta, ai fini della presente legge, ai sensi dell'articolo 10.

2. I produttori delle aziende di cui all'articolo 6 che aderiscono all'associazione non possono essere iscritti anche ad altre associazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento CEE 1360/78 o costituite ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Riconoscimento delle associazioni

1. Le aziende agricole, per poter commercializzare i prodotti con l'indicazione di cui all'articolo 14 e per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 18, devono aderire ad una associazione di produttori riconosciuta ai sensi del comma 4 e devono impegnarsi a conformarsi ai criteri produttivi di cui alla presente legge, nonché a quanto stabilito dal disciplinare di produzione di cui all'articolo 13.

2. L'associazione per ottenere il riconoscimento deve rappresentare almeno cinquanta produttori e avere un volume di produzione annuo non inferiore a 500.000 ECU determinato sulla base della capacità produttiva media delle aziende aderenti all'associazione.

Limitatamente ai primi due anni di attività l'associazione può rappresentare un volume di produzione inferiore a 500.000 ECU da raggiungere entro l'inizio del terzo anno.

3. L'istanza di riconoscimento deve essere presentata alla Regione entro il 30 settembre antecedente l'anno di inizio attività, allegando:

a) una copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto redatti in conformità alla normativa comunitaria in materia di associazioni di produttori agricoli, dai quali risulti l'obbligo, per gli aderenti, al rispetto del disciplinare di produzione di cui all'articolo 13;

b) il disciplinare di produzione da sottoporre al parere del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15;

c) le schede tecniche aziendali degli aderenti suddivise in aziende agricole biologiche, miste e in conversione biologica. Le singole schede devono contenere i dati di individuazione dell'azienda e del conduttore, l'esatta localizzazione dei terreni, il riparto colturale e la relativa ampiezza, le produzioni ottenute, i luoghi di magazzino e di lavorazione, il programma produttivo aziendale ed altre indicazioni per una completa descrizione dell'azienda;

d) il programma di attività dell'associazione;

e) l'attestazione del possesso della qualifica di produttore agricolo dei singoli associati ai sensi della normativa comunitaria.

4. La giunta regionale riconosce le associazioni sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15.

Art. 11.

Obblighi delle associazioni

1. Le associazioni riconosciute hanno l'obbligo di:

a) tenere ed aggiornare un registro delle aziende associate distinto in tre sezioni comprendenti le aziende agricole biologiche, miste e in conversione biologica;

b) segnalare ai servizi provinciali agro-alimentari competenti per territorio le eventuali inadempienze delle aziende aderenti;

c) trasmettere alla Regione entro il 31 gennaio un programma annuale di previsione, il consuntivo economico e una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con particolare riguardo alle modalità di espletamento dei controlli di cui all'articolo 17;

d) notificare alla Regione, entro quindici giorni, le nuove adesioni di soci, i reccesi e tutte le variazioni dei dati aziendali nonché le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi in conformità ai regolamenti comunitari in materia di associazioni di produttori agricoli.

Art. 12.

Revoca del riconoscimento

1. Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 20, al fine di concentrare e qualificare il comparto produttivo biologico e di uniformare l'attività di controllo la giunta regionale, su parere del comitato tecnico di cui all'articolo 15, revoca il riconoscimento qualora l'associazione:

a) non adempia ai compiti statutari;

b) non attui i criteri contenuti nel disciplinare di produzione di cui all'articolo 13;

c) non espletti un corretto esercizio dei controlli di cui all'articolo 17;

d) rappresenti un volume di produzione inferiore al 30 per cento della produzione complessiva delle aziende regionali iscritte all'elenco di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 21;

e) rappresenti entro la fine del sesto anno di attività, un numero di aziende miste e in conversione biologica superiore al 20 per cento del totale delle aziende aderenti.

Art. 13.

Disciplinari di produzione

1. I disciplinari di produzione delle associazioni dei produttori agricoli biologici devono essere conformi ai principi generali di cui al reg. CEE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni e a quanto stabilito dalle tabelle allegate alla presente legge.

2. I disciplinari devono contenere in particolare:

a) le modalità di applicazione del metodo di produzione biologico;

b) le modalità di confezionamento, etichettatura e presentazione dei prodotti;

c) le norme, le modalità attuative dei controlli, le misure precauzionali nei confronti delle aziende aderenti e l'esercizio di tali controlli in conformità a quanto disposto dalla presente legge;

d) i criteri e le modalità per il rilascio, da parte dell'associazione, delle autorizzazioni all'impiego, nelle fasi di produzione, di determinate sostanze o prodotti di sintesi consentiti dalla tabella A solo in casi particolari. Tali autorizzazioni, previa comunicazione al Servizio provinciale agro-alimentare, devono essere tempestivamente annotate su schede di controllo aziendale;

e) la documentazione amministrativa e contabile necessaria per consentire l'attività di controllo di cui all'articolo 17 in conformità a quanto disposto dal reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;

f) un modello di registro aziendale dei trattamenti e di magazzino;

g) i casi di sospensione dell'attività e di radiazione dal registro;

h) quanto altro ritenuto necessario per tutelare e valorizzare la qualità e la genuinità del prodotto agricolo biologico nonché per garantire la serietà operativa dell'associazione.

Art. 14.

Commercio dei prodotti

1. I prodotti ottenuti in aziende agricole biologiche, freschi o trasformati, possono essere posti in commercio dalle singole aziende associate o dalla stessa associazione con l'indicazione «Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE - Regione Liguria» solo se ottenuti nel rispetto del disciplinare di produzione di appartenenza e di quanto stabilito dalla presente legge.

2. Nel caso in cui i produttori associati intendano gestire in comune attività di commercializzazione devono costituirsi in forma cooperativa o consortile.

3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere utilizzata nel caso di prodotti non trasformati se ottenuti esclusivamente da aziende biologiche site nel territorio regionale.

4. I prodotti biologici, freschi o trasformati, ottenuti nelle aziende agricole miste o in conversione biologica possono essere posti in commercio con l'indicazione di cui al comma 1 solo se accompagnati dalla dizione aggiuntiva «ottenuto in azienda in conversione».

5. I prodotti trasformati ottenuti nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, del reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni, possono essere posti in commercio con l'indicazione di cui al comma 1 solo se accompagnati dalla indicazione aggiuntiva ingredienti parzialmente non biologici, purché almeno il 70 per cento in peso degli ingredienti provenga da aziende biologiche sottoposte ai controlli di cui alla presente legge e con specifiche indicazioni sui singoli ingredienti in etichetta.

6. I prodotti posti in commercio con le indicazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 devono essere altresì:

a) esenti da residui di prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie, anche se autorizzati in conformità a quanto stabilito nella allegata tabella A;

b) esenti da fitopatie e fisiopatie;

c) confezionati in appositi contenitori ed imballaggi in conformità al disciplinare di produzione.

Art. 15.

Comitato tecnico regionale per l'agricoltura biologica

1. È costituito un comitato tecnico regionale per l'agricoltura biologica, di seguito definito comitato tecnico regionale composto da:

a) l'assessore regionale all'agricoltura con funzioni di presidente o un suo delegato;

b) un rappresentante delle associazioni dei consumatori, presenti nel comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1988 n. 24, designato congiuntamente dalle medesime;

c) il direttore dell'ispettorato prevenzione e repressione frodi agro-alimentari, ufficio di Genova, o un suo delegato;

d) un dirigente dei servizi regionali competenti in agricoltura o un suo delegato;

e) i dirigenti degli osservatori per le malattie delle piante o i loro delegati;

f) i dirigenti dei servizi igiene, tutela dell'ambiente e veterinaria o i loro delegati;

g) un tecnico designato dalle associazioni ambientaliste a carattere regionale riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349, costituite con atto notarile e operanti da almeno due anni;

h) tre tecnici designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) un rappresentante dei tecnici agricoli designato congiuntamente dagli ordini e dai collegi professionali operanti sul territorio regionale e maggiormente qualificati in agricoltura biologica.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

3. Il comitato si riunisce su iniziativa dell'assessore all'agricoltura o su richiesta di almeno un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di livello non inferiore al VII.

* 4. La designazione dei membri del comitato di cui al comma 1 - lettere a), g) e h) devono pervenire al presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Trascorso tale termine, il comitato può essere costituito anche in mancanza di dette designazioni, salvo successive integrazioni.

5. Il presidente del comitato può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti di enti locali, associazioni, esperti ed organismi interessati all'agricoltura biologica, istituti universitari o altri istituti di ricerca.

6. Ai componenti del comitato tecnico regionale non dipendenti regionali spettano le indennità e il rimborso spese previsti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Compiti del comitato tecnico regionale per l'agricoltura biologica

1. Il comitato esprime parere:

a) sulle istanze di riconoscimento e sui provvedimenti di revoca delle associazioni di produttori biologici;

b) sui disciplinari di produzione presentati dalle associazioni e sulle richieste di modifica ai disciplinari già adottati nonché su qualsiasi iniziativa proposta dalle associazioni stesse;

c) sui programmi previsionali e sull'attività svolta dalle associazioni;

d) sui criteri per organizzare i controlli di cui all'articolo 17, commi 4 e 5;

e) sui criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c) e d);

f) sull'individuazione delle aree di cui all'articolo 8, lettera b);

g) sui quesiti attinenti all'agricoltura biologica eventualmente richiesti dalla giunta regionale.

Art. 17.

Attività di controllo

1. L'attività di controllo di cui al reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni compete:

a) alle associazioni dei produttori agricoli biologici su tutti i propri associati;

b) alla Regione, per mezzo dei servizi provinciali agro-alimentari competenti per territorio, su tutte le associazioni e, a campione, sulle singole aziende.

2. Le associazioni devono verificare, oltre a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi settimo, ottavo e nono del reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni la corretta applicazione del disciplinare di produzione da parte delle aziende agricole ed in particolare:

a) le tecniche di coltivazione, di allevamento e di lavorazione dei prodotti biologici nonché i mezzi tecnici di produzione impiegati;

b) le caratteristiche qualitative del prodotto finale, la conformità del prodotto stesso a quanto indicato in etichetta, i contenitori e gli imballaggi destinati alle varie fasi di commercializzazione;

c) la regolare tenuta dei registri aziendali dei trattamenti e di magazzino previsti dal disciplinare di produzione.

3. L'attività di controllo relativa a quanto previsto dal comma 2, lettere a) e b) deve essere effettuata, nei limiti delle proprie competenze, da tecnici laureati o diplomati in materie agrarie o in materie equiparate iscritti ai rispettivi ordini e albi professionali, incaricati dalle associazioni dei produttori biologici.

Le visite e i sopralluoghi effettuati dai tecnici nell'ambito dell'attività di controllo devono essere comunque in numero non inferiore a due all'anno per associato di cui uno nella fase terminale del ciclo produttivo. L'esito di tali sopralluoghi deve essere comunicato al conduttore dell'azienda e registrato in apposite schede di controllo aziendale conservate presso la sede dell'associazione.

4. I servizi provinciali agro-alimentari, incaricati dei controlli, oltre a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi sesto, settimo e nono del reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni devono verificare:

a) l'attività amministrativa e contabile delle associazioni dei produttori agricoli biologici e in particolare l'attività di controllo di cui ai commi 2 e 3;

b) a campione, l'attività delle singole aziende biologiche, miste e in conversione biologica e l'attività di lavorazione;

c) a campione, la conformità del prodotto stesso a quanto menzionato in etichetta, nonché i contenitori e gli imballaggi impiegati nelle varie fasi di commercializzazione.

5. I controlli sono disposti per mezzo di sopralluoghi cui possono partecipare rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

Il controllo può essere effettuato anche attraverso il prelevamento di campioni di prodotti alimentari, freschi e trasformati, da analizzare presso laboratori appartenenti a strutture pubbliche o altri laboratori specializzati purché convenzionati.

Art. 18.

Contributi

1. La Regione può concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i seguenti contributi:

a) contributi alle associazioni di cui all'articolo 9 per le spese di costituzione, organizzazione, prima dotazione e personale tecnico per i primi cinque anni successivi alla data del riconoscimento. Il contributo annuo non può superare le spese sostenute e comunicare la misura massima annua del 5 per cento del valore delle produzioni a destinazione biologica provenienti dai soci. Il contributo deve essere erogato in misura decrescente durante ciascuno dei cinque anni previsti e tale diminuzione annuale deve essere pari al 20 per cento. A tale fine l'associazione deve presentare idonea documentazione atta a dimostrare le spese sostenute e a comprovare il valore delle produzioni a destinazione biologica;

b) contributi alle associazioni di cui all'articolo 9 per la prima attività di valorizzazione commerciale dei prodotti biologici e del loro metodo di produzione da realizzarsi anche attraverso il riconoscimento di marchi di qualità ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1942 n. 929 e nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un importo massimo di L. 50.000.000. Tale contributo può essere concesso una sola volta purché l'azione di valorizzazione commerciale rispetti la regolamentazione nazionale degli aiuti a favore della pubblicità dei prodotti agricoli di cui alla comunicazione n. 87/302 (G.U.C.E. 12 novembre 1987) e sia volta a valorizzare unicamente prodotti agricoli ottenuti dalle aziende associate;

c) contributi a favore di conduttori di aziende agricole già in attività che intendono adottare un piano di conversione bio logica fino ad un importo massimo di L. 3.000.000 ad ettaro, secondo il tipo di coltura. Tale contributo, previsto per il solo anno di inizio conversione, non può essere superiore a L. 12.000.000 per azienda;

d) contributi a favore di conduttori di aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico e già in attività che intendono adottare un piano di conversione biologica fino ad un importo massimo di L. 500.000 per UBA. Tale contributo, previsto per il solo anno di inizio conversione, non può essere superiore a L. 8.000.000 per azienda.

2. I contributi di cui alle lettere c) e d) sono concessi per attuare un piano di conversione culturale o di allevamento previsto dall'articolo 6, comma 2, e possono essere erogati in misura non superiore alla diminuzione di reddito a condizione che le aziende si impegnino, nei successivi cinque anni, a proseguire nell'impiego di tecniche colturali biologiche e a commercializzare i propri prodotti in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, pena la revoca del contributo.

L'ammontare del contributo è determinato dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d).

3. L'ammontare del contributo di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è aumentato del 25 per cento a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 19.

Domande di contributo

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 le associazioni devono presentare domanda alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 18 le aziende agricole devono presentare domanda alla Regione, per il tramite delle associazioni di appartenenza, entro il 30 giugno. La domanda deve essere corredata dal piano di conversione colturale o di allevamento e da un parere dell'associazione sulla compatibilità del piano medesimo con il disciplinare di produzione.

Art. 20.

Sanzioni

1. Per la violazione alle norme di cui alla presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei produttori associati:

a) da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per la mancata osservanza delle modalità di applicazione del metodo di produzione biologico di cui ai disciplinari di produzione;

b) da L. 3.000.000 a L. 10.000.000 per l'utilizzo di tecniche di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli biologici difformi da quelle previste dalla allegata tabella C;

c) da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per il confezionamento dei prodotti agricoli biologici in contenitori ed imballaggi difformi da quelli previsti nei rispettivi disciplinari di produzione;

d) da L. 6.000.000 a L. 20.000.000 per la mancata osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5;

e) da L. 3.000.000 a L. 10.000.000 per la mancata osservanza delle norme di cui all'articolo 14, comma 6, lettera a);

f) da L. 400.000 a L. 1.500.000 per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 14, comma 6, lettera b);

g) da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per la mancata osservanza delle norme di cui all'articolo 6, comma 3.

2. Dall'emanazione della disciplina dell'allegato VI del reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni le sanzioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alla violazione delle disposizioni ivi previste.

3. Per la violazione alle norme di cui alla presente legge sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle associazioni di produttori:

a) da L. 6.000.000 a L. 20.000.000 per la mancata osservanza delle norme di cui all'articolo 8;

b) da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 11;

c) da L. 400.000 a L. 1.500.000 per irregolarità nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 11;

d) da L. 6.000.000 a L. 20.000.000 per la mancata attività di controllo di cui all'articolo 17, comma 2, anche su una sola delle aziende associate;

e) da L. 3.000.000 a L. 10.000.000 per irregolarità o inadempienza a carico delle associazioni di produttori biologici nell'espletamento della attività di controllo di cui all'articolo 17, comma 2.

4. Per qualsiasi violazione alle norme di cui alla presente legge non espressamente richiamata dai precedenti commi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.000.000 in aggiunta alle sanzioni contemplate dalle vigenti leggi in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercio, etichettatura, nonché in materia di sequestro e di confisca di prodotti agricoli e alimentari.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Competenze della giunta regionale

1. Nell'ambito dell'applicazione della presente legge, alla giunta regionale compete:

a) tenere ed aggiornare un elenco delle aziende agricole biologiche figure appartenenti alle associazioni, sulla base delle schede tecniche aziendali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c);

b) promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione verso i coltivatori per un corretto uso dei presidi sanitari in agricoltura e per educare i consumatori verso appropriate scelte alimentari;

c) stipulare convenzioni con istituti universitari e laboratori specializzati come supporto tecnico-scientifico per l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 4, comma 5, e all'articolo 17, comma 5, e per lo svolgimento dell'attività del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15;

d) determinare l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 e dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d), in funzione del tipo di coltura o allevamento e tenuto conto della diminuzione di reddito dovuta al piano di conversione, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15;

e) determinare i criteri e le modalità di controllo di cui all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 17, commi 4 e 5, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15.

Art. 22.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a L. 500.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993, ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

6800 «Contributi in favore di associazioni di produttori biologici per spese di costituzione, prima dotazione personale tecnico nonché per la valorizzazione dei prodotti agricoli biologici» con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);

6802 «Contributi in favore di aziende agricole biologiche che adottano un piano di conversione biologico» con lo stanziamento di L. 85.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 18, comma 1, lettere c) e d);

6804 «Spese per campagne di informazione e di sensibilizzazione volte ad educare il consumatore verso appropriate scelte alimentari e verso i coltivatori per un corretto uso dei presidi sanitari in agricoltura» con lo stanziamento di L. 5.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b);

6808 «Spese per convenzioni con istituti e laboratori specializzati come supporto specialistico a favore del comitato tecnico regionale e per analisi dei prodotti agricoli biologici» con lo stanziamento di L. 30.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c);

6821 «Contributi per l'attuazione di programmi annuali e straordinari di lotta fitosanitaria» con lo stanziamento di L. 280.000.000 in termini di competenza, per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti di commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 23.

Abrogazione di norme

1. L'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1976 n. 37 e l'articolo 1, lettera b), della legge regionale 21 luglio 1983 n. 30 sono abrogati.

FRANCESCO NIGRO, direttore

Art. 24.

Norme transitorie

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano altresì alle produzioni biologiche degli animali, ai prodotti animali trasformati e ai prodotti destinati all'alimentazione umana contenenti ingredienti di origine animale fino all'emanazione delle specifiche disposizioni comunitarie in materia ai sensi dell'articolo 1 del reg. CEE n. 1535/92 del 15 giugno 1992.

2. Il comitato tecnico di cui all'articolo 15 è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; dell'avvenuta costituzione è dato avviso nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 10, nella fase di prima applicazione della legge, le istanze di riconoscimento delle associazioni di produttori agricoli biologici possono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, dell'avviso di cui al comma 2.

4. Durante i primi due anni di applicazione della presente legge, i prodotti agricoli biologici, freschi e trasformati, possono essere posti in commercio con l'indicazione «agricoltura biologica - Regime di controllo CEE regione Liguria» senza la dizione aggiuntiva «ottenuto in azienda in conversione» se:

a) l'azienda agricola biologica produttrice è iscritta ad una associazione di produttori biologici riconosciuta ai sensi dell'articolo 10;

b) il prodotto agricolo biologico possiede tutti i requisiti previsti dalla presente legge;

c) il conduttore è in grado di dimostrare che la propria azienda pratica, da almeno due anni, le tecniche agricole biologiche rispondenti ai criteri di cui alle tabelle allegate alla presente legge;

d) i prodotti destinati al commercio risultino in regola con le disposizioni di cui all'articolo 14 e con le procedure di controllo previste dall'articolo 17.

5. La tabella C, allegata alla presente legge, si applica fino alla emanazione di una dettagliata disciplina dell'allegato VI del reg. CEE n. 2092/91 e successive modifiche e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 1^a febbraio 1994

FERRERO

94R0253

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabbrino - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale,

inclusi i supplementi ordinari:

- annuale L. 357.000
- semestrale L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale L. 65.500
- semestrale L. 48.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale L. 200.000
- semestrale L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale

destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale L. 65.000
- semestrale L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale L. 199.500
- semestrale L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale L. 687.000
- semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» L. 2.550

Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione L. 1.300

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.400

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale L. 124.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale L. 81.000

Prezzo di vendita di un fascicolo L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate L. 1.300.000

Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna L. 1.500

per ogni 96 pagine successive L. 1.500

Spese per imballaggio e spedizione raccomandata L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale L. 336.000

Abbonamento semestrale L. 205.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 0 0 9 4 *

L. 2.600